

PROVINCIA	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SINTESI SCHEDA
LEGGE	<p>Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 "Disciplina delle attività culturali" <i>con le modifiche introdotte da</i> Legge Provinciale 21 novembre 2022, n. 15 "Revisione della disciplina sulle politiche culturali della Provincia: modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e della legge provinciale 11 novembre 2015, n. 17 (Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino) (b.u. 22 novembre 2022, n. 46, straord. n. 1)"</p>	<p><i>A cura di Ilaria Foroni e Mimma Gallina</i></p>
<p>1. PRINCIPI</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi e finalità) 1. La Provincia autonoma di Trento, per la valorizzazione della sua speciale autonomia, riconosce la cultura quale fattore strategico per lo sviluppo sociale ed economico della comunità e per il miglioramento del benessere individuale e collettivo, nonché quale strumento di sostegno alla conoscenza, alla consapevolezza, alla creatività, all'innovazione e allo sviluppo sostenibile. 2. Questa legge disciplina le attività culturali della Provincia, nonché quelle di rilievo provinciale, anche proposte o realizzate da altri soggetti, finanziate in tutto o in parte dalla Provincia, assicurando in ogni caso il pluralismo e la libertà di espressione. 3. La Provincia orienta le proprie politiche culturali al perseguimento delle seguenti finalità: a) migliorare la qualità della vita individuale e collettiva, favorendo i processi di coesione sociale e di conoscenza quale elemento strategico per la crescita della comunità, per lo sviluppo sociale, economico e sostenibile; b) garantire condizioni di pari opportunità di accesso e di partecipazione alle attività culturali, sociali e del tempo libero, senza discriminazioni sociali, culturali e fisiche, e sviluppare la cultura della parità dei generi; c) promuovere la creatività, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile; d) coinvolgere le istituzioni, le autonomie locali, gli operatori culturali e i soggetti economici nell'elaborazione degli indirizzi delle attività culturali attraverso strumenti di programmazione partecipata; e) favorire la progettualità innovativa e la qualità del sistema culturale trentino, promuovendo l'efficacia e l'efficienza nell'organizzazione delle attività culturali, anche attraverso la valorizzazione delle reti culturali presenti sul territorio; e bis) promuovere la gestione imprenditoriale dei beni e delle attività culturali anche attraverso collaborazioni pubblico-private, favorendo attività di raccolta fondi (fundraising) e di finanziamento collettivo (crowdfunding); f) sostenere e valorizzare l'associazionismo al fine di perseguire lo sviluppo diffuso e partecipato della cultura, favorendo il più ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative. 4. La Provincia, in particolare, valorizza le specificità culturali delle popolazioni di lingua minoritaria ladina, mochena e cimbra residenti nel territorio della provincia di Trento, promuovendone l'integrazione con gli interventi previsti da questa legge.</p> <p>Art. 2 (Obiettivi generali) 1. Costituiscono obiettivi generali di questa legge: a) sviluppare azioni per favorire la programmazione partecipata, il coordinamento e la valutazione delle attività culturali; b) sviluppare l'integrazione delle attività culturali anche attraverso la collaborazione tra la Provincia, i comuni, le comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), le altre istituzioni pubbliche e private e gli operatori culturali; c) promuovere lo sviluppo del sistema museale e del sistema bibliotecario trentino; d) promuovere il coordinamento e l'integrazione delle attività del sistema bibliotecario, del sistema museale e del sistema dello spettacolo, favorendo e valorizzando la disponibilità delle informazioni e delle conoscenze; e) promuovere un'adeguata distribuzione dell'offerta culturale sul territorio e stimolare azioni civiche di finanziamento collettivo (crowdfunding), anche attraverso la valorizzazione delle reti culturali presenti sul territorio provinciale, comunale e sovracomunale; f) avviare processi di innovazione e di riorganizzazione delle istituzioni culturali, adottando modelli organizzativi che assicurano l'economicità, l'efficienza e l'efficacia nella realizzazione e nella gestione delle iniziative culturali; g) favorire la gestione coordinata e integrata delle attività culturali sul territorio anche coinvolgendo gli enti locali, i soggetti privati e le imprese culturali; h) promuovere e sostenere la formazione musicale di base, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole musicali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino; i) attuare gli interventi e le iniziative di questa legge nel rispetto del principio della parità dei generi; j) favorire azioni per sostenere la domanda di attività culturali, in particolare con azioni volte a coinvolgere le fasce deboli della popolazione o in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale; j bis) favorire, attraverso l'attività delle istituzioni culturali, la costruzione di percorsi di cittadinanza nell'ambito dei processi di inclusione sociale per gli stranieri che risiedono stabilmente sul territorio provinciale, mediante iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana, dei costumi locali e delle leggi statali e provinciali che disciplinano la civile convivenza; k) favorire la partecipazione delle imprese e degli altri soggetti economici alla progettazione, all'organizzazione e al sostegno di iniziative e di eventi culturali; l) sostenere i giovani artisti e lo sviluppo delle nuove professionalità nell'ambito delle attività culturali; m) promuovere il consolidamento e la crescita delle imprese operanti nel settore delle attività culturali e della produzione e programmazione cinematografica e audiovisiva; m bis) sviluppare la piccola editoria libraria indipendente; n) sviluppare azioni progettuali integrate con i settori del turismo e dell'ambiente, delle attività economiche, della ricerca, dell'innovazione e della internazionalizzazione, della scuola e della formazione, delle politiche sociali e delle politiche giovanili; o) promuovere la collaborazione e la realizzazione di progetti culturali con lo Stato, con l'Unione europea, con la Provincia autonoma di Bolzano, con le regioni, con le istituzioni culturali pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Trentino; o bis) promuovere, in particolare, la cooperazione con le regioni confinanti per una condivisione degli elementi di conoscenza del settore e della messa in campo di azioni coordinate a livello interregionale; promuovere inoltre la cooperazione con le regioni europee, interagendo principalmente con quelle dell'area linguistica tedesca, nel rispetto delle disposizioni statali in materia; p) promuovere la collaborazione e la realizzazione di progetti culturali con gli istituti delle minoranze linguistiche; q) assicurare la qualità dell'offerta culturale anche attraverso la definizione di standard e la valutazione delle attività culturali realizzate sul territorio; r) rilevare, organizzare e analizzare sistematicamente i dati concernenti le attività e le iniziative realizzate sul territorio, in coordinamento, se possibile, con altre regioni e con le istituzioni nazionali. 2. Questa legge disciplina gli strumenti per il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1.</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) 1. La Provincia promuove lo spettacolo quale strumento di espressione artistica e di promozione culturale, in particolare sostenendo le attività e le produzioni teatrali, musicali e coreutiche, quelle cinematografiche e audiovisive, nel rispetto del pluralismo culturale e della qualità artistica. 1 bis. La Provincia nell'ambito dello spettacolo assicura l'autonomia e la libertà di produzione, programmazione e iniziativa imprenditoriale. 2. La Provincia, nell'ambito delle linee guida per le politiche culturali, orienta gli interventi nel settore dello spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità e alla formazione del pubblico, perseguendo un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio provinciale. A tal fine, la Provincia incentiva la collaborazione fra il Centro servizi culturali S. Chiara, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dello spettacolo, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative. 3. La Provincia sostiene iniziative di produzione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di spettacoli in campo musicale, coreutico e teatrale proposte da soggetti che hanno sede nel territorio provinciale, che non hanno scopo di lucro e che operano a favore dei giovani. A tal fine la Provincia individua le iniziative che intende sostenere con un apposito bando e con le modalità previste dall'articolo 12. 3 bis. Per sostenere i giovani talenti la Provincia individua specifici bandi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12, a sostegno dei progetti presentati da soggetti culturali a favore di artisti che non abbiano ancora compiuto trent'anni alla data di scadenza del bando e che operano nel settore dello spettacolo, dell'audiovisivo e delle arti visive. 4. La Provincia promuove e sostiene nel rispetto della normativa europea il settore cinematografico e degli audiovisivi, anche ai fini della promozione del territorio provinciale e della crescita delle risorse professionali, tecniche ed artistiche locali, anche attraverso la costituzione di un fondo dedicato e il sostegno di una apposita film commission, nominata dalla Giunta provinciale, che stabilisce anche le modalità di organizzazione e di funzionamento; con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definiti i criteri per l'utilizzo del fondo. Per il raggiungimento di questi fini: a) attiva forme di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti che curano i festival realizzati in Trentino, in relazione alle attività di comunicazione, di promozione, di gestione e di valorizzazione degli archivi, favorendo in particolare la loro informatizzazione secondo un modello unificato; b) incentiva la presenza sul territorio provinciale di produzioni cinematografiche e audiovisive e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive trentine o atte a promuovere l'ambiente o la cultura trentina o l'offerta turistica trentina; c) promuove attività di formazione e di specializzazione rivolte ai professionisti e agli operatori del settore, con particolare riguardo alle produzioni cinematografiche e audiovisive che promuovono la cultura e l'ambiente di montagna; d) favorisce la partecipazione dei giovani ad attività di formazione e specializzazione nel settore delle produzioni cinematografiche e audiovisive; e) sostiene e valorizza il patrimonio filmico e audiovisivo del Trentino, le manifestazioni artistiche e le rassegne di contenuto cinematografico, nonché le attività del centro audiovisivo; f) sostiene la programmazione cinematografica decentrata, con particolare attenzione alla produzione di qualità.</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi e finalità) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo)</p> <p>La legge riguarda la materia culturale nel suo complesso. I principi, gli obiettivi e gli impatti trasversali attesi dell'investimento sono descritti nei primi due articoli della legge. La cultura viene identificata come fattore strategico di sviluppo sociale ed economico, per il miglioramento del benessere individuale e collettivo, strumento di innovazione della creatività e dello sviluppo sostenibile. Nei principi generali troviamo l'inclusività, la promozione di una programmazione partecipata (possibile anche grazie alle reti culturali presenti sul territorio), la collaborazioni pubblico-privato, l'importanza dell'associazionismo culturale e la tutela delle minoranze linguistiche e culturali dei residenti.</p> <p>Fra gli obiettivi generali, quelli rilevanti per il teatro riguardano la programmazione partecipata, la collaborazione tra la Provincia, i comuni e le comunità, un'adeguata distribuzione dell'offerta, lo stimolo al finanziamento collettivo (crowdfunding) e alla partecipazione dei soggetti privati al sostegno delle attività culturali, la riorganizzazione delle istituzioni culturali, la gestione integrata delle attività culturali con i diversi settori (turismo, ambiente, scuola, politiche sociali e giovanili, attività economiche, internazionalizzazione) col concorso di enti locali privati e imprese culturali, la parità dei generi, il sostegno alla domanda, l'inclusione sociale, il sostegno a giovani artisti, il consolidamento delle imprese, la collaborazione con lo Stato, l'Unione europea, la Provincia autonoma di Bolzano e altri enti e con le regioni europee confinanti (principalmente con quelle dell'area linguistica tedesca), la promozione e la realizzazione di progetti culturali con le minoranze linguistiche. Tutto questo assicurando la qualità dell'offerta e rilevando e analizzando sistematicamente i dati.</p> <p>Nell'art.21 che descrive le finalità legate allo spettacolo si esplicita come la Provincia, assicurando l'autonomia e la libertà di produzione, programmazione e iniziativa imprenditoriale, orienti gli interventi sulla produzione, circuitazione, mobilità e formazione del pubblico, perseguendo un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio. A tal fine, si incentivano le collaborazioni fra il Centro servizi culturali S. Chiara (strumento operativo della Provincia: vedi descrizione delle funzioni al campo 4A principali istituzioni) , gli enti locali e gli altri soggetti tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative.</p>

1. PRINCIPI	<p>B. Strumenti di programmazione</p>	<p>CAPO II (Strumenti della programmazione delle attività culturali della Provincia) Art. 3 (Linee guida per le politiche culturali della Provincia) 1. In coerenza con gli obiettivi generali fissati da questa legge e con le indicazioni del programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale definisce gli indirizzi pluriennali per la programmazione delle attività culturali della Provincia; a tal fine, la Giunta provinciale approva le linee guida per le politiche culturali, aggiornabili annualmente, contenenti: 0a) l'analisi complessiva del settore in ambito provinciale sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dal sistema informativo culturale previsto dall'articolo 5; a) gli obiettivi delle politiche culturali concernenti i settori delle attività culturali e dei beni culturali; b) i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi previsti dalla lettera a), in rapporto alle risorse disponibili; c) i criteri e le priorità per la realizzazione di interventi sulle strutture destinate allo svolgimento di attività culturali di rilievo provinciale; c bis) le azioni per il coordinamento e l'integrazione delle politiche concernenti le attività culturali con quelle relative ai beni culturali, con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale; d) i criteri per la valutazione e per la verifica delle iniziative, degli eventi e degli interventi finanziati o realizzati direttamente. 2. omissis (abrogato) 3. omissis (abrogato) 4. Preventivamente all'approvazione delle linee guida, la Giunta provinciale attiva un processo di partecipazione finalizzato ad acquisire osservazioni e proposte da parte degli operatori e degli utenti della cultura; la Giunta acquisisce sulla proposta delle linee guida il parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p>	<p>CAPO II (Strumenti della programmazione delle attività culturali della Provincia) Art. 3 (Linee guida per le politiche culturali della Provincia)</p> <p>Le linee guida per le politiche culturali sono definite dalla Giunta provinciale e sono aggiornabili annualmente, indicando la proramazione delle attività culturali della Provincia, attraverso un processo di partecipazione attivato grazie anche alla "conferenza provinciale per la cultura" (art. 4) e acquisendo importanti informazioni sul settore grazie al "sistema informativo culturale" (art. 5). Nelle linee guida vengono inoltre definiti gli obiettivi, i mezzi e gli strumenti d'azione, le risorse e i criteri di valutazione per la verifica delle iniziative e degli eventi finanziati o realizzati direttamente. In più, sono definiti i criteri di priorità per gli interventi sulle strutture per lo svolgimento delle attività culturali e le azioni di integrazione con le altre politiche, con attenzione a quelle dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale. La Giunta infine, per la scrittura delle linee guida, tiene conto anche del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p>
	<p>C. Strumenti di consultazione</p>	<p>CAPO II (Strumenti della programmazione delle attività culturali della Provincia) Art. 3 (Linee guida per le politiche culturali della Provincia) (...) 4. Preventivamente all'approvazione delle linee guida, la Giunta provinciale attiva un processo di partecipazione finalizzato ad acquisire osservazioni e proposte da parte degli operatori e degli utenti della cultura; la Giunta acquisisce sulla proposta delle linee guida il parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p> <p>Art. 4 (Conferenza provinciale per la cultura) 1. Per raccogliere le indicazioni e le valutazioni del mondo della cultura e per promuovere il dialogo con gli operatori culturali e occasioni di confronto pubbliche, l'assessore provinciale competente in materia di cultura, anche anteriormente alla stesura o all'aggiornamento delle linee guida, indice annualmente una conferenza provinciale per la cultura, alla quale sono invitati i rappresentanti degli enti culturali pubblici e privati, delle autonomie locali, delle federazioni delle associazioni culturali, delle scuole musicali, dei musei e degli ecomusei, i responsabili delle biblioteche pubbliche e private, i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, gli operatori culturali e gli altri oggetti collegati al settore della cultura. L'assessore provinciale competente, in occasione della conferenza, presenta il rapporto annuale sulle attività culturali previsto dall'articolo 5. 2. Per ciascuna tematica trattata, i documenti preliminari e le relazioni sviluppate in sede di conferenza confluiscono nell'elaborazione degli atti conclusivi della medesima, che sono trasmessi alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p> <p>Art. 5 (Sistema informativo culturale e valutazione delle politiche culturali) 1. La struttura provinciale competente in materia di attività culturali svolge le attività di consulenza e di supporto tecnico alla Provincia, alle istituzioni culturali e, se richiesto, ai comuni nonché per realizzare il sistema informativo culturale della Provincia. (...)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale) 1. La Provincia riconosce l'associazionismo culturale quale elemento di valorizzazione della cultura e di salvaguardia delle tradizioni locali nonché di partecipazione, di aggregazione e di crescita sociale. (...) 4. Per favorire il coordinamento e l'integrazione delle iniziative e delle attività dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale l'assessore provinciale competente in materia di attività culturali promuove periodicamente la consultazione dei rappresentanti dei soggetti individuati dal comma 2.</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) (...) 5. Per la valutazione delle domande di finanziamento in ordine agli aspetti qualitativi dei progetti e per la valutazione dei risultati attesi dalle iniziative finanziate è costituita una commissione che esprime un parere sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. La commissione è composta da tre esperti del settore. Il servizio competente per materia assicura i servizi di segreteria della commissione e il dirigente e il responsabile del procedimento assistono ai lavori. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale competente in materia di cultura e resta in carica per la durata della legislatura. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi previsti dalla normativa provinciale vigente.</p> <p>Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara) 1. Il Centro servizi culturali S. Chiara è un ente pubblico economico, istituito con la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), che funge da strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio provinciale, anche con il coinvolgimento di soggetti costituiti in reti culturali territoriali, con la promozione dell'offerta culturale e con la produzione di iniziative e di spettacoli nelle strutture a esso affidate. Il centro è disciplinato da un regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con il quale sono definiti le attività, l'organizzazione e il funzionamento, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006. (...)</p>	<p>CAPO II (Strumenti della programmazione delle attività culturali della Provincia) Art. 3 (Linee guida per le politiche culturali della Provincia) Art. 4 (Conferenza provinciale per la cultura) Art. 5 (Sistema informativo culturale e valutazione delle politiche culturali)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>Per la delimitazione delle linee guida per le politiche culturali, la Giunta provinciale attiva un processo di partecipazione con diverse occasioni e modalità. Tiene innanzitutto conto del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Per raccogliere indicazioni e valutazioni del mondo della cultura, promuovere il dialogo e il confronto con gli operatori culturali e presentare il rapporto annuale sulle attività culturali (vedi campo <i>8.J Osservatorio</i>) l'assessore competente indice annualmente una conferenza provinciale per la cultura cui sono invitati i rappresentanti degli enti culturali pubblici e privati, delle autonomie locali, delle federazioni delle associazioni culturali, delle scuole musicali e dei musei, i responsabili delle biblioteche e delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie e gli operatori culturali e gli altri oggetti collegati al settore della cultura. Per favorire il coordinamento delle attività dell'associazionismo culturale, l'assessore promuove inoltre, periodicamente la consultazione delle organizzazioni qualificate ai sensi "Sistema di qualificazione dei soggetti culturali" (vedi campo <i>2.C Riconoscimento</i>) Infine, per la valutazione qualitativa e delle domande presentante al Fondo Unico provinciale per lo spettacolo e per la valutazione dei risultati attesi è costituita una commissione composta da tre esperti.</p>
	<p>D. Ambiti</p>	<p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) 1. La Provincia promuove lo spettacolo quale strumento di espressione artistica e di promozione culturale, in particolare sostenendo le attività e le produzioni teatrali, musicali e coreutiche, quelle cinematografiche e audiovisive, nel rispetto del pluralismo culturale e della qualità artistica. 1 bis. La Provincia nell'ambito dello spettacolo assicura l'autonomia e la libertà di produzione, programmazione e iniziativa imprenditoriale. (...)</p>	<p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo)</p> <p>La legge si riferisce al macroambito della cultura, dedicando il Capo V alle discipline particolari (così intese dalla legge). In particolare l'art. 17 è dedicato al Sistema bibliotecario trentino, l'art. 18 al Catalogo bibliografico trentino l'art. 19 alle Scuole musicali, l'art. 20 agli Ecomusei; l'art. 21 alle Disposizioni a favore dello spettacolo; l'art. 22 ter agli Interventi a sostegno dell'editoria e il Capo VI ai musei. Gli ambiti per quanto riguarda lo spettacolo sono le attività e le produzioni teatrali, musicali e coreutiche, quelle cinematografiche e audiovisive.</p>

<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>A. Attività diretta</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art 1 (Principi e finalità) (...) 2. Questa legge disciplina le attività culturali della Provincia, nonché quelle di rilievo provinciale, anche proposte o realizzate da altri soggetti, finanziate in tutto o in parte dalla Provincia, assicurando in ogni caso il pluralismo e la libertà di espressione. (...)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) 1. La Provincia assume le iniziative e gli interventi per il conseguimento degli obiettivi generali fissati da questa legge in conformità alle indicazioni contenute nelle linee guida per le politiche culturali. In particolare, la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività: a) promozione e realizzazione di iniziative e di manifestazioni culturali di rilievo provinciale anche rivolte alla valorizzazione, conoscenza e fruizione dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico-ambientale; b) finanziamento di progetti e iniziative culturali di rilievo provinciale proposti da istituzioni e da operatori culturali, compresi i soggetti che costituiscono il sistema museale e il sistema bibliotecario trentino; c) promozione e sostegno della formazione musicale di base erogata dalle scuole musicali e delle iniziative di formazione delle federazioni delle associazioni di volontariato culturale rappresentative dei cori e dei corpi bandistici, ivi compresa la formazione musicale erogata dalle medesime federazioni, gestita direttamente o tramite soggetti terzi individuati dalle stesse; d) acquisizione, costruzione, sistemazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture destinate alle attività culturali, ivi compresi l'acquisto e la manutenzione di arredi, di attrezzature, beni mobili, software compreso, strumenti, materiale di scena, costumi e altri accessori; e) sostegno e promozione delle iniziative proposte da giovani artisti, sia in forma individuale che collettiva, anche attraverso la messa a disposizione di spazi e di strutture; f) promozione e sostegno delle attività di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive; g) definizione di standard di qualità delle istituzioni culturali e dei soggetti culturali per la qualificazione degli stessi al fine della concessione delle agevolazioni provinciali; la definizione di tali standard di qualità è approntata in coerenza con le direttive e gli studi maggiormente accreditati a livello nazionale e internazionale; h) sostegno delle nuove professionalità e dell'imprenditorialità in campo culturale; h bis) sostegno alla formazione e all'aggiornamento degli operatori culturali, comprese le guide turistiche per quanto riguarda l'ambito culturale, anche attraverso l'attivazione di corsi formativi e di specializzazione forniti dagli enti strumentali della Provincia di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, anche in collaborazione con l'Università degli studi di Trento e con il Conservatorio di musica Francesco Antonio Bonporti, nonché attraverso la concessione di borse di studio e l'organizzazione di tirocini; i) promozione e diffusione della conoscenza delle attività culturali, dell'ambiente, della storia e delle tradizioni del Trentino, nonché della realtà contemporanea attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione; j) gestione del catalogo bibliografico trentino e sostegno alle biblioteche di rilievo provinciale qualificate secondo quanto previsto dall'articolo 16, tenuto conto dell'articolo 17 bis; k) realizzazione di iniziative per agevolare l'accesso alle attività culturali, volte a incrementare la domanda anche da parte di fasce di pubblico in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale; l) promozione delle attività e delle iniziative culturali realizzate sul territorio provinciale attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione; m) effettuazione di studi e ricerche nell'ambito delle attività culturali; m bis) programmazione, sostegno e partecipazione a progetti di carattere interregionale e internazionale, che mirano a un più efficace posizionamento del Trentino nella geografia culturale europea; m ter) programmazione e sostegno a progetti mirati a potenziare gli effetti positivi sul sistema del benessere sociale; m quater) promozione dello sviluppo delle industrie culturali e creative; n) promozione e sostegno di progetti volti al perfezionamento e aggiornamento della formazione artistica di giovani nell'ottica di una migliore integrazione europea; n bis) diffusione e promozione, anche mediante il portale provinciale della cultura, delle iniziative provinciali, nazionali ed europee a sostegno delle attività culturali e del patrimonio culturale; attivazione di forme di assistenza e consulenza per l'individuazione delle opportunità di sostegno finanziario e per la realizzazione di partenariati. 3. La Provincia attua gli interventi previsti dal comma 1 direttamente, oppure mediante convenzioni e altre forme di collaborazione con istituzioni, con operatori culturali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché mediante la concessione di agevolazioni economiche non superiori all'80 per cento della spesa ammissibile (...) 4. Con deliberazione la Giunta provinciale stabilisce i criteri per definire le iniziative culturali di rilievo provinciale nonché le azioni previste dagli articoli 9 bis e 9 ter e gli interventi diretti previsti dalla presente legge, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali, assicurando particolare riconoscimento ai progetti e alle iniziative proposti in modo coordinato da più soggetti.</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara) 1. Il Centro servizi culturali S. Chiara è un ente pubblico economico, istituito con la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), che funge da strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio provinciale, anche con il coinvolgimento di soggetti costituiti in reti culturali territoriali, con la promozione dell'offerta culturale e con la produzione di iniziative e di spettacoli nelle strutture a esso affidate. Il centro è disciplinato da un regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con il quale sono definiti le attività, l'organizzazione e il funzionamento, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006. (...)</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art 1 (Principi e finalità)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>La legge parla di “attività culturali della Provincia” che possano essere proposte o realizzate da altri soggetti. Il soggetto provinciale viene identificato come garante dello svolgimento di una serie di attività di sostegno e promozione del settore culturale (dettagliatamente elencate nell’art. 9), operando direttamente o tramite convenzione o tramite forme ad hoc di collaborazione. Nella legge non vengono esplicitate delle mansioni unicamente provinciali se non la supervisione delle attività, assicurando la conformità di queste con quanto indicato nelle linee guida. I criteri per definire le iniziative culturali di rilievo provinciale e per gli interventi diretti sono deliberati dalla Giunta sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione del Consiglio Provinciale. La Provincia ha scelto di dotarsi di uno strumento operativo, per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio oltre che per la produzione di iniziative e di spettacoli nelle strutture a esso affidate: il centro Santa Chiara. E’ un ente pubblico economico di cui la Provincia è l'unico fondatore e deve approvarne annualmente i bilanci (per dettagli su funzioni e funzionamento vedi campo 4.A <i>Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</i>).</p>
		<p>B. Attività partecipate</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 11 (Partecipazione della Provincia ad attività di rilievo provinciale) 1. Per la realizzazione di attività culturali di rilievo provinciale a carattere continuativo la Provincia può definire in specifiche convenzioni con i musei a carattere provinciale, con le federazioni di associazioni, con le scuole musicali e con le biblioteche private di rilievo provinciale, qualificati ai sensi dell'articolo 16, le modalità di partecipazione della Provincia alla loro realizzazione attraverso specifici contributi e finanziamenti. 2. Le convenzioni disciplinano i rapporti fra la Provincia e i soggetti attuatori delle attività culturali di rilievo provinciale e in particolare prevedono: a) gli obiettivi, le attività da realizzare, le modalità di attuazione e la durata delle convenzioni; b) gli oneri, compresi quelli relativi alla gestione, a carico della Provincia e del soggetto convenzionato; c) i criteri per la verifica delle attività realizzate; d) i poteri di direttiva e di controllo della Provincia.</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara) 1. Il Centro servizi culturali S. Chiara è un ente pubblico economico, istituito con la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), che funge da strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio provinciale, anche con il coinvolgimento di soggetti costituiti in reti culturali territoriali, con la promozione dell'offerta culturale e con la produzione di iniziative e di spettacoli nelle strutture a esso affidate. Il centro è disciplinato da un regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con il quale sono definiti le attività, l'organizzazione e il funzionamento, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006. (...)</p>

<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>C. Riconoscimento</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) (...) 4. Con deliberazione la Giunta provinciale stabilisce i criteri per definire le iniziative culturali di rilievo provinciale nonché le azioni previste dagli articoli 9 bis e 9 ter e gli interventi diretti previsti dalla presente legge, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali, assicurando particolare riconoscimento ai progetti e alle iniziative proposti in modo coordinato da più soggetti.</p> <p>Art. 12 (Agevolazioni per progetti culturali di rilievo provinciale) 1. Per favorire la crescita della qualità dell'offerta culturale, la Provincia può individuare con appositi bandi i progetti culturali che intende sostenere attraverso specifici contributi, in coerenza con gli obiettivi definiti nelle linee guida per le politiche culturali. I bandi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e sui mezzi di comunicazione con le modalità indicate negli stessi bandi. 2. I bandi individuano in particolare: a) le caratteristiche del progetto e i termini per la presentazione delle domande; b) i requisiti per l'ammissibilità del progetto e le modalità di valutazione ai fini dell'ammissione; c) le modalità di realizzazione del progetto; d) il grado e le modalità di finanziamento della Provincia; e) le modalità di verifica del progetto realizzato. 3. I progetti possono essere presentati unicamente da soggetti qualificati ai sensi dell'articolo 16.</p> <p>Art. 13 (Agevolazioni per la realizzazione di eventi straordinari) 1. La Provincia può sostenere la realizzazione di specifici eventi culturali di rilievo provinciale non compresi tra le attività culturali individuate ai sensi degli articoli 11 e 12 in ragione della loro straordinarietà, del loro contenuto innovativo o sperimentale, mediante la concessione di contributi. 2. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1.</p> <p>Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale) 1. La Provincia riconosce l'associazionismo culturale quale elemento di valorizzazione della cultura e di salvaguardia delle tradizioni locali nonché di partecipazione, di aggregazione e di crescita sociale. 2. La Provincia sostiene l'associazionismo culturale di rilievo provinciale, ferme restando le competenze dei comuni, mediante la concessione di contributi: a) alle federazioni di associazioni qualificate ai sensi dell'articolo 16 per attività di supporto svolta in favore delle associazioni aderenti, ivi compresa la formazione degli operatori culturali, la ricerca e la sperimentazione nei diversi settori delle attività culturali; b) alle associazioni culturali. 3. La Provincia sostiene in particolare la formazione musicale erogata dalle federazioni di associazioni, qualificate ai sensi dell'articolo 16, mediante la concessione di finanziamenti nella misura non superiore al 75 per cento della spesa ammessa per l'attività formativa svolta, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. 4. Per favorire il coordinamento e l'integrazione delle iniziative e delle attività dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale l'assessore provinciale competente in materia di attività culturali promuove periodicamente la consultazione dei rappresentanti dei soggetti individuati dal comma 2.</p> <p>Art. 16 (Qualificazione dei soggetti culturali) 1. Per favorire il miglioramento qualitativo del sistema culturale provinciale, la Provincia adotta un sistema di qualificazione dei musei a carattere provinciale, delle federazioni di associazioni, delle scuole musicali di cui all'articolo 19 e delle biblioteche private di rilievo provinciale, secondo quanto previsto da quest'articolo. 2. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è definito il sistema di qualificazione dei soggetti indicati nel comma 1, prevedendo in particolare: a) gli standard di qualità della struttura organizzativa e finanziaria dei soggetti indicati nel comma 1; tali standard sono delineati in coerenza con le direttive e gli studi maggiormente accreditati a livello nazionale e internazionale; b) le modalità per la presentazione della domanda di qualificazione e per la verifica dei requisiti richiesti; c) le modalità per la verifica periodica del mantenimento dei requisiti richiesti per la qualificazione e i casi per i quali è prevista la perdita della qualificazione stessa; d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle scuole musicali ad un apposito registro provinciale delle scuole musicali istituito e gestito dalla struttura provinciale competente in materia di attività culturali, secondo quanto stabilito dalla medesima deliberazione; d bis) i requisiti e le modalità per la qualificazione delle biblioteche private di rilievo provinciale, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 17 bis. e) omissis (abrogata) 3. La struttura provinciale competente in materia di attività culturali provvede a rilasciare e a ritirare i provvedimenti di qualificazione secondo quanto previsto da questo articolo; la predetta struttura istituisce e aggiorna l'elenco dei soggetti culturali qualificati. 4. omissis (abrogato) 4 bis. La deliberazione prevista dal comma 2 può prevedere l'istituzione di livelli di qualificazione corrispondenti a standard superiori rispetto a quelli fissati per i fini del comma 1. Il possesso di tali standard di qualificazione comporta l'attribuzione di condizioni di vantaggio nell'ambito delle agevolazioni concesse ai sensi del comma 1. 4 ter. omissis (abrogato) 4 quater. omissis (abrogato)</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 12 (Agevolazioni per progetti culturali di rilievo provinciale) Art. 13 (Agevolazioni per la realizzazione di eventi straordinari) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale) Art. 16 (Qualificazione dei soggetti culturali)</p> <p>La legge prevede un meccanismo di riconoscimento che ha il proprio cardine nell' Art. 16 (Qualificazione dei soggetti culturali): la Provincia concede agevolazioni e contributi unicamente ai soggetti culturali "qualificati". Il sistema di qualificazione, distinto per i diversi settori delle attività culturali, è definito dalla Giunta prevedendo gli standard di qualità delle organizzazioni, le modalità per la presentazione della domanda con i requisiti richiesti e la verifica periodica del loro mantenimento (vedi anche campo 2.D <i>Altre modalità di intervento</i>) ma la Provincia può concedere specifiche agevolazioni per promuovere il raggiungimento degli standard di qualificazione. La Giunta stabilisce i criteri per definire le iniziative di rilievo provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la commissione permanente del Consiglio provinciale, assicurando particolare riconoscimento ai progetti e alle iniziative proposti in modo coordinato da più soggetti. I soggetti qualificati di rilievo provinciale possono candidare i propri progetti rispondendo ad appositi bandi riservati ai soggetti qualificati secondo l'articolo 16. La legge identifica inoltre l'associazionismo culturale di rilievo provinciale, anche le associazioni e le federazioni di associazioni devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 16. Altri soggetti – non necessariamente riconosciuti fra i soggetti qualificati- possono ricevere contributi per la realizzazione di eventi culturali di carattere straordinario anche con contenuto innovativo o sperimentale (vedi anche campo 2.D <i>Altre modalità di intervento</i>). Con le opportunità offerte agli eventi a carattere straordinario e considerando il percorso per raggiungere gli standard minimi di accreditamento, il meccanismo del riconoscimento si presenta quindi come un sistema relativamente aperto. c) le modalità per la verifica periodica del mantenimento dei requisiti richiesti per la qualificazione; Inoltre, la Provincia può concedere specifiche agevolazioni per promuovere il raggiungimento degli standard di qualificazione secondo modalità, termini e condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>Dunque, in sintesi, a seguito del riconoscimento, la Provincia prevede una serie di agevolazioni e contributi per i soggetti culturali, anche tramite bando, prevedendo standard, registri, e un percorso di guida perché tutti possano raggiungere gli standard minimi di accreditamento.</p>
--	---------------------------------	---	--

<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p> <p>D. Altre modalità di intervento</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 ter (Industrie culturali e creative) 1. Ai sensi della lettera m quater) del comma 1 dell'articolo 9, la Provincia promuove lo sviluppo delle industrie culturali e creative, quale fattore volto a sviluppare processi di innovazione e creatività, anche sostenendone l'integrazione con il sistema dell'università e della ricerca e del settore economico. 2. Per le finalità del comma 1, la Provincia può sostenere le nuove imprese culturali e creative aventi carattere innovativo, nonché i soggetti che svolgono attività di incubatore aziendale nei confronti di queste imprese, mediante l'erogazione di specifici contributi secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. I sostegni possono consistere anche, in luogo del contributo, nella concessione d'uso di immobili a canone agevolato o a titolo gratuito nonché nel concorso alla copertura delle spese di gestione degli stessi immobili nel rispetto dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. 3. I soggetti beneficiari previsti dall'articolo 2 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 possono partecipare alle agevolazioni finanziarie e alle altre misure per il perseguimento delle finalità del presente articolo secondo quanto disciplinato dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999. I medesimi soggetti non possono beneficiare contestualmente delle agevolazioni previste dal presente articolo.</p> <p>Art. 11 (Partecipazione della Provincia ad attività di rilievo provinciale) 1. Per la realizzazione di attività culturali di rilievo provinciale a carattere continuativo la Provincia può definire in specifiche convenzioni con i musei a carattere provinciale, con le federazioni di associazioni, con le scuole musicali e con le biblioteche private di rilievo provinciale, qualificati ai sensi dell'articolo 16, le modalità di partecipazione della Provincia alla loro realizzazione attraverso specifici contributi e finanziamenti. 2. Le convenzioni disciplinano i rapporti fra la Provincia e i soggetti attuatori delle attività culturali di rilievo provinciale e in particolare prevedono: a) gli obiettivi, le attività da realizzare, le modalità di attuazione e la durata delle convenzioni; b) gli oneri, compresi quelli relativi alla gestione, a carico della Provincia e del soggetto convenzionato; c) i criteri per la verifica delle attività realizzate; d) i poteri di direttiva e di controllo della Provincia.</p> <p>Art. 12 (Agevolazioni per progetti culturali di rilievo provinciale) 1. Per favorire la crescita della qualità dell'offerta culturale, la Provincia può individuare con appositi bandi i progetti culturali che intende sostenere attraverso specifici contributi, in coerenza con gli obiettivi definiti nelle linee guida per le politiche culturali. I bandi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e sui mezzi di comunicazione con le modalità indicate negli stessi bandi. 2. I bandi individuano in particolare: a) le caratteristiche del progetto e i termini per la presentazione delle domande; b) i requisiti per l'ammissibilità del progetto e le modalità di valutazione ai fini dell'ammissione; c) le modalità di realizzazione del progetto; d) il grado e le modalità di finanziamento della Provincia; e) le modalità di verifica del progetto realizzato. 3. I progetti possono essere presentati unicamente da soggetti qualificati ai sensi dell'articolo 16.</p> <p>Art. 13 (Agevolazioni per la realizzazione di eventi straordinari) 1. La Provincia può sostenere la realizzazione di specifici eventi culturali di rilievo provinciale non compresi tra le attività culturali individuate ai sensi degli articoli 11 e 12 in ragione della loro straordinarietà, del loro contenuto innovativo o sperimentale, mediante la concessione di contributi. 2. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1.</p> <p>Art. 15 (Agevolazioni per strutture, beni e software) 1. La Provincia può concedere contributi ai soggetti culturali, qualificati ai sensi dell'articolo 16, per la realizzazione di interventi relativi a strutture e attrezzature destinate ad attività culturali di rilievo provinciale. 2. Gli interventi oggetto dei contributi previsti dal comma 1 possono riguardare: a) l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento, il restauro, la manutenzione straordinaria, l'ampliamento e l'adeguamento anche tecnologico di strutture esistenti; b) l'acquisto di beni mobili e di software; c) l'acquisto di strumenti, di materiale di scena, di costumi e di accessori; la Giunta provinciale può individuare gli strumenti per i quali i contributi sono ammessi anche per la riparazione o la manutenzione straordinaria. (...)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) 1. La Provincia promuove lo spettacolo quale strumento di espressione artistica e di promozione culturale, in particolare sostenendo le attività e le produzioni teatrali, musicali e coreutiche, quelle cinematografiche e audiovisive, nel rispetto del pluralismo culturale e della qualità artistica. 1 bis. La Provincia nell'ambito dello spettacolo assicura l'autonomia e la libertà di produzione, programmazione e iniziativa imprenditoriale. 2. La Provincia, nell'ambito delle linee guida per le politiche culturali, orienta gli interventi nel settore dello spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità e alla formazione del pubblico, perseguendo un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio provinciale. A tal fine, la Provincia incentiva la collaborazione fra il Centro servizi culturali S. Chiara, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dello spettacolo, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative. 3. La Provincia sostiene iniziative di produzione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di spettacoli in campo musicale, coreutico e teatrale proposte da soggetti che hanno sede nel territorio provinciale, che non hanno scopo di lucro e che operano a favore dei giovani. A tal fine la Provincia individua le iniziative che intende sostenere con un apposito bando e con le modalità previste dall'articolo 12. 3 bis. Per sostenere i giovani talenti la Provincia individua specifici bandi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12, a sostegno dei progetti presentati da soggetti culturali a favore di artisti che non abbiano ancora compiuto trent'anni alla data di scadenza del bando e che operano nel settore dello spettacolo, dell'audiovisivo e delle arti visive. (...)</p> <p>Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) 1. E' istituito il fondo unico provinciale per lo spettacolo. 2. Le risorse del fondo sono utilizzate per perseguire i seguenti obiettivi: a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; b) promuovere la centralità dell'utenza e favorire la partecipazione allo spettacolo, sostenendo progetti di rilevanza provinciale che mirano alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, prestando particolare attenzione alle fasce deboli di popolazione o in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale; c) contribuire a orientare l'offerta di spettacolo e di produzione culturale per soddisfare la domanda a livello territoriale, per diffondere offerte culturali diversificate, per inserire il Trentino nelle reti internazionali della ricerca e dell'innovazione dei linguaggi nonché della sperimentazione dello spettacolo; d) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti; e) sostenere la diffusione dello spettacolo provinciale nel resto del territorio nazionale e all'estero nonché i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso la promozione di iniziative di coproduzione artistica, di collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale; f) implementare la capacità dei soggetti di reperire autonomamente risorse diverse e ulteriori rispetto al contributo provinciale e promuovere la competenza nell'elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale; g) sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale; h) promuovere progetti sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale; i) sostenere i progetti di residenze artistiche e creative gestiti da soggetti che svolgono prevalentemente attività di residenza artistica. 3. Il fondo è destinato al finanziamento di attività istituzionali, progetti, iniziative e attività realizzati nell'ambito dello spettacolo, di attività di produzione e di programmazione nell'ambito della musica, del teatro e della danza, con particolare attenzione ai progetti multidisciplinari e alle azioni trasversali, di attività di formazione nelle scuole, di animazione del territorio, di progetti di sviluppo a base locale e di costruzione di residenze artistiche. I contributi sono concessi per progetti triennali, sulla base della definizione di programmi annuali di dettaglio, ad eccezione dei contributi per le attività da realizzare al di fuori del territorio provinciale e all'estero, i quali sono finanziati su base annuale. 4. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti la destinazione delle risorse in relazione alle diverse tipologie d'intervento, i criteri per la gestione del fondo e le modalità di concessione dei finanziamenti nell'ambito degli stanziamenti autorizzati per i fini dell'articolo 21, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Nella medesima deliberazione sono contenuti altresì i criteri di valutazione qualitativi e quantitativi dei progetti presentati per ottenere il finanziamento nonché i criteri di valutazione delle iniziative effettuate sulla base degli stessi, anche con riguardo a indicatori di performance e al raggiungimento dei risultati attesi. 5 Per la valutazione delle domande di finanziamento in ordine agli aspetti qualitativi dei progetti e per la valutazione dei risultati attesi dalle iniziative finanziate è costituita una commissione che esprime un parere sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. La commissione è composta da tre esperti del settore. Il servizio competente per materia assicura i servizi di segreteria della commissione e il dirigente e il responsabile del procedimento assistono ai lavori. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale competente in materia di cultura e resta in carica per la durata della legislatura. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi previsti dalla normativa provinciale vigente.</p> <p>CAPO VII (Disposizioni transitorie e finali) Art. 32 (Regolamenti di esecuzione) 1. Con regolamenti sono emanate le norme di esecuzione di questa legge.</p>
	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 ter (Industrie culturali e creative) Art. 12 (Agevolazioni per progetti culturali di rilievo provinciale) Art. 11 (Partecipazione della Provincia ad attività di rilievo provinciale) Art. 13 (Agevolazioni per la realizzazione di eventi straordinari)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>CAPO VII (Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni) Art. 32 (Regolamenti di esecuzione)</p> <p>La legge dedica un CAPO alle Attività culturali di rilievo provinciale cui sono destinati i sostegni. Le modalità per concedere le Agevolazioni sono i bandi, emanati per selezionare i progetti culturali che la Provincia intende sostenere con specifici contributi. I bandi individuano: caratteristiche del progetto, requisiti, modalità di valutazione, realizzazione e verifica e il grado del finanziamento. Requisito essenziale per la presentazione dei progetti come “attività di rilievo provinciale” è essere soggetti qualificati (vedi campo <i>3.C Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali</i>). Per sostenere le attività di rilievo provinciale a carattere continuativo la Provincia può definire convenzioni con i soggetti attuatori che prevedono: obiettivi, attività, modalità e durata, oneri a carico delle parti, criteri di verifica e “i poteri di direttiva e di controllo della Provincia”. Ai soggetti culturali, qualificati possoo essere concessi contributi per la realizzazione di interventi relativi a strutture e attrezzature: acquisizione, la costruzione, ristrutturazione, manutenzione (vedi campo <i>8.E Edilizia e adeguamenti tecnologici</i>), ma anche per l'acquisto di beni mobili e di software e di strumenti, di materiale di scena, di costumi e di accessori. Un'eccezione rispetto al requisito della “qualificazione” è costituito dagli eventi straordinari cui possono essere concessi contributi in ragione della straordinarietà e del contenuto innovativo o sperimentale. La legge prevede anche altre modalità connesse a specifiche funzioni. Un articolo è dedicato alle Industrie culturali e creative (nessun ambito è indicato e le modalità può direttamente o indirettamente riguardare allo spettacolo): si prevede il sostegno a nuove imprese di carattere innovativo e alle attività di incubatore mediante contributi e la concessione d'uso di immobili a canone agevolato o a titolo gratuito. Dalle disposizioni a favore dello spettacolo ricaviamo un'altra indicazione: per diffusione sul territorio e razionalizzazione delle risorse, enti e soggetti pubblici e privati sono invitati a relazionarsi col Centro servizi culturali S. Chiara (che è quindi un interlocutore che si affianca alla Provincia). Per l'attuazione degli interventi la provincia istituisce il fondo unico provinciale (per l'analisi vedi il campo <i>10. Risorse</i>), a fianco degli interventi già disciplinati se ne prevedono altri che suggeriscono possibili diverse modalità: il sostegno ai processi di internazionalizzazione (favorendo scambi e coproduzioni), al reperimento di ulteriori risorse, a strategie di comunicazione innovative, a operare in rete e alle residenze artistiche e creative. Compete alla Giunta definire i criteri di valutazione, per gli aspetti qualitativi si costituisce una commissione (vedi campo <i>1.C Strumenti di consultazione</i>). Le norme di esecuzione della legge sono demandata a regolamenti.</p>

3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo	nessun riferimento	Le disposizioni sull'istituzione del fondo unico provinciale dello spettacolo e altri passaggi della legge (per esempio residenze e azioni trasversali) richiamano, per la loro struttura e linguaggio, i decreti attuativi del FUS, fondo unico ministeriale per lo spettacolo dal vivo, anche se non citato.
	B. Riferimenti ad altre Normative statali	nessun riferimento	nessun riferimento
	C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 ter (Industrie culturali e creative) 1. Ai sensi della lettera m quater) del comma 1 dell'articolo 9, la Provincia promuove lo sviluppo delle industrie culturali e creative, quale fattore volto a sviluppare processi di innovazione e creatività, anche sostenendone l'integrazione con il sistema dell'università e della ricerca e del settore economico. 2. Per le finalità del comma 1, la Provincia può sostenere le nuove imprese culturali e creative aventi carattere innovativo, nonché i soggetti che svolgono attività di incubatore aziendale nei confronti di queste imprese, mediante l'erogazione di specifici contributi secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. I sostegni possono consistere anche, in luogo del contributo, nella concessione d'uso di immobili a canone agevolato o a titolo gratuito nonché nel concorso alla copertura delle spese di gestione degli stessi immobili nel rispetto dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. (...)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) (...) 4. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti la destinazione delle risorse in relazione alle diverse tipologie d'intervento, i criteri per la gestione del fondo e le modalità di concessione dei finanziamenti nell'ambito degli stanziamenti autorizzati per i fini dell'articolo 21, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Nella medesima deliberazione sono contenuti altresì i criteri di valutazione qualitativi e quantitativi dei progetti presentati per ottenere il finanziamento nonché i criteri di valutazione delle iniziative effettuate sulla base degli stessi, anche con riguardo a indicatori di performance e al raggiungimento dei risultati attesi. (...)</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 ter (Industrie culturali e creative)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>Si richiama il rispetto della normativa agli aiuti di Stato.</p>
D. Riferimenti ad altre leggi regionali	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art 2. (Obiettivi generali) 1. Costituiscono obiettivi generali di questa legge: (...) b) sviluppare l'integrazione delle attività culturali anche attraverso la collaborazione tra la Provincia, i comuni, le comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), le altre istituzioni pubbliche e private e gli operatori culturali; (...)</p> <p>CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 8 (Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale) (...) 3. I progetti sovracomunali sono finanziati nell'ambito del fondo per il sostegno di specifici servizi comunali previsto dall'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), mediante bandi che perseguono le finalità e gli obiettivi previsti dai commi 1 e 2.</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) (...) 3 bis. Con riferimento alle iniziative e agli interventi previsti da quest'articolo e finanziati dalla Provincia si applica l'articolo 5, comma 3 bis, della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato), per semplificare gli adempimenti nei confronti della società italiana degli autori e degli editori (SIAE) anche a favore degli operatori culturali. 3 ter. La Provincia promuove l'accesso al credito delle imprese che operano nel settore delle attività culturali, mediante i fondi previsti dall'articolo 34 quater, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese). (...)</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art 2. (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 8 (Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia)</p> <p>Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)</p> <p>In coerenza con la specifica funzione della Provincia Autnoma di Trento, vengono citate leggi provinciali. In particolare quelle sul governo dell'autonomia del Trentino e sulla finanza locale</p>	
E. Funzione degli Enti locali	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art 2. (Obiettivi generali) (...) 3. La Provincia orienta le proprie politiche culturali al perseguimento delle seguenti finalità: (...) b) sviluppare l'integrazione delle attività culturali anche attraverso la collaborazione tra la Provincia, i comuni, le comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), le altre istituzioni pubbliche e private e gli operatori culturali; (...)</p> <p>CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 6 (Soggetti) 1. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi generali fissati da questa legge la Provincia, i comuni, le comunità, le istituzioni culturali pubbliche e private e gli operatori culturali singoli o associati, compresi le imprese e gli operatori economici coinvolti nelle attività culturali.</p> <p>Art. 7 (Funzioni della Provincia) 1. La Provincia, nel definire le politiche di governo delle proprie attività culturali, assicura pluralismo e libertà di espressione. 2. Alla Provincia spettano in particolare la programmazione, il coordinamento e la verifica delle attività culturali di rilievo provinciale. 3. Il capo IV di questa legge definisce le modalità per l'attuazione degli interventi diretti della Provincia e il sostegno agli operatori culturali per l'organizzazione e per la realizzazione di attività culturali di rilievo provinciale.</p> <p>Art. 8 (Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale) 1. La Provincia promuove lo sviluppo locale anche attraverso la valorizzazione e l'implementazione del patrimonio culturale e l'involgimento delle istituzioni locali, degli operatori culturali, degli operatori economici e dei soggetti con funzioni di promozione territoriale. 2. Per le finalità del comma 1 la Provincia sostiene i progetti culturali di carattere sovracomunale che hanno come finalità la creazione di sistemi culturali locali, la messa in rete del patrimonio culturale locale per la sua valorizzazione, nonché l'integrazione di soggetti e di attività ricadenti in ambiti territoriali definiti in relazione alle ricadute non solo culturali ma anche sociali ed economiche dei progetti stessi. 3. I progetti sovracomunali sono finanziati nell'ambito del fondo per il sostegno di specifici servizi comunali previsto dall'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), mediante bandi che perseguono le finalità e gli obiettivi previsti dai commi 1 e 2.</p> <p>Capo IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali) 1. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, la Provincia promuove le iniziative culturali che hanno ricadute positive sullo sviluppo economico e sulla salvaguardia del territorio, nonché sullo sviluppo sociale, sulla salute e sul benessere della popolazione. I progetti di intervento aventi tali finalità possono essere realizzati anche utilizzando in modo integrato risorse disponibili ai sensi di questa legge con quelle derivanti da altre disposizioni provinciali che disciplinano gli altri settori coinvolti. 2. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, la Provincia promuove inoltre le iniziative volte a realizzare distretti culturali. Per distretto culturale si intende una rete di relazioni tra soggetti, collocati in una determinata area territoriale caratterizzata da vocazioni e linee strategiche condivise, che concorrono a promuovere lo sviluppo locale e un'offerta integrata di beni e servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale integrando i processi di ricerca, di innovazione e di sperimentazione in ambito culturale con le risorse imprenditoriali orientate allo sviluppo economico e all'incremento dei livelli occupazionali. Il distretto culturale concorre a connotare il territorio di riferimento anche in funzione della sua promozione turistica e quale ambito privilegiato per lo sviluppo di nuove imprese culturali. Al distretto culturale possono partecipare, sulla base di specifici accordi, che definiscono le modalità di realizzazione coordinata e integrata, enti locali, singoli o associati, organismi culturali e di spettacolo, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ogni altro soggetto pubblico o privato operante sul territorio che condivide le finalità del distretto.</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 6 (Soggetti) Art. 7 (Funzioni della Provincia) Art. 8 (Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale)</p> <p>Capo IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali)</p> <p>La Provincia punta all'integrazione delle attività culturali anche attraverso la collaborazione tra la Provincia, i comuni e le comunità: " Concorrono al raggiungimento degli obiettivi generali fissati da questa legge la Provincia, i comuni, le comunità, le istituzioni culturali pubbliche e private e gli operatori culturali singoli o associati, compresi le imprese e gli operatori economici coinvolti nelle attività culturali". Nel quadro delle funzioni di programmazione, coordinamento e ai fini di promozione dello sviluppo locale, valorizzazione del patrimonio culturale e coinvolgimento degli operatori anche economici, la provincia promuove anche Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale funzionali alla creazione di sistemi culturali locali, attraverso il fondo per i servizi comunali. Promuove inoltre i distretti culturali per le ricadute sullo sviluppo economico, sulla salvaguardia del territorio, e sviluppo sociale e il benessere della popolazione. Sono reti di relazioni tra soggetti territorialmente di prossimità che concorrono a promuovere lo sviluppo locale, un'offerta integrata di beni e servizi, la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e integrano processi di innovazione e risorse imprenditoriali orientate anche all'incremento dei livelli occupazionali. Il distretto culturale concorre a connotare il territorio anche in funzione di promozione turistica e quale ambito privilegiato per lo sviluppo di nuove imprese culturali. Tra i tanti soggetti che possono partecipare alla rete distrettuale, di centrale importanza troviamo gli enti locali, singoli o associati.</p>	

<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) (...) <p>4. Con deliberazione la Giunta provinciale stabilisce i criteri per definire le iniziative culturali di rilievo provinciale nonché le azioni previste dagli articoli 9 bis e 9 ter e gli interventi diretti previsti dalla presente legge, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali, assicurando particolare riconoscimento ai progetti e alle iniziative proposti in modo coordinato da più soggetti.</p> <p>Art. 11 (Partecipazione della Provincia ad attività di rilievo provinciale) 1. Per la realizzazione di attività culturali di rilievo provinciale a carattere continuativo la Provincia può definire in specifiche convenzioni con i musei a carattere provinciale, con le federazioni di associazioni, con le scuole musicali e con le biblioteche private di rilievo provinciale, qualificati ai sensi dell'articolo 16, le modalità di partecipazione della Provincia alla loro realizzazione attraverso specifici contributi e finanziamenti. 2. Le convenzioni disciplinano i rapporti fra la Provincia e i soggetti attuatori delle attività culturali di rilievo provinciale e in particolare prevedono: a) gli obiettivi, le attività da realizzare, le modalità di attuazione e la durata delle convenzioni; b) gli oneri, compresi quelli relativi alla gestione, a carico della Provincia e del soggetto convenzionato; c) i criteri per la verifica delle attività realizzate; d) i poteri di direttiva e di controllo della Provincia.</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara) 1. Il Centro servizi culturali S. Chiara è un ente pubblico economico, istituito con la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), che funge da strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio provinciale, anche con il coinvolgimento di soggetti costituiti in reti culturali territoriali, con la promozione dell'offerta culturale e con la produzione di iniziative e di spettacoli nelle strutture a esso affidate. Il centro è disciplinato da un regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con il quale sono definiti le attività, l'organizzazione e il funzionamento, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006. 2. Sono organi del centro: a) il consiglio di amministrazione, composto da non più di cinque membri; b) il presidente; c) il direttore; d) il collegio dei revisori dei conti; e) omissis (abrogata) 3. Il centro svolge i seguenti compiti e attività: a) gestisce il complesso ex Santa Chiara, il Teatro sociale di Trento e le altre strutture di cui acquisisce la disponibilità e fornisce i servizi tecnici necessari; b) programma, promuove e organizza l'offerta culturale, teatrale, musicale, cinematografica e audiovisuale, su incarico di enti pubblici e privati; c) per valorizzare le strutture di cui alla lettera a), gestisce lo svolgimento di manifestazioni e iniziative promosse da soggetti pubblici e privati; d) promuove forme di coordinamento della propria offerta culturale con quella organizzata da altri soggetti pubblici e privati e in particolare con le associazioni di enti pubblici operanti nell'ambito della produzione e della circuitazione di spettacoli. 4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce in particolare: a) la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi del centro; è riservata alla Giunta provinciale la nomina del presidente del centro, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti; b) le ulteriori attività attribuite al centro, la sua articolazione organizzativa e il funzionamento delle strutture operative qualora previste; c) le modalità di finanziamento da parte della Provincia e degli altri enti pubblici che aderiscono al centro mediante l'affidamento della gestione di strutture o di servizi culturali; d) le modalità per l'utilizzo dei beni mobili, immobili e delle relative attrezzature forniti dalla Provincia e da altri enti pubblici; e) le modalità di utilizzo del personale eventualmente messo a disposizione dagli enti che aderiscono al centro, nonché la facoltà di assunzione di personale con contratto di diritto privato e di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle norme vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro; f) le modalità per la verifica dei risultati conseguiti, anche per quanto riguarda la gestione finanziaria; g) i rapporti tra il centro e la Provincia, ivi compresi la previsione di poteri di direttiva della Giunta provinciale, prevedendo anche gli atti generali soggetti all'approvazione della Giunta provinciale tra cui, in ogni caso, i bilanci preventivi e consuntivi; h) le modalità per consentire la partecipazione, anche finanziaria, organizzativa e decisionale, di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di iniziative, progetti ed eventi culturali; i) la nomina del direttore, cui sono affidati i poteri di amministrazione del centro, a esclusione di quanto espressamente attribuito al consiglio di amministrazione e al suo presidente, da parte del consiglio di amministrazione e la sua assunzione con contratto di diritto privato; j) il trattamento giuridico ed economico del personale del centro, disciplinato dalla normativa vigente e dal contratto collettivo individuato dal consiglio di amministrazione; k) il collegio dei revisori dei conti, costituito da non più di tre membri in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili. 5. Il regolamento previsto dal comma 1 è deliberato dalla Giunta provinciale sentito il Comune di Trento, gli altri enti pubblici e loro forme associative che affidano al centro la gestione di strutture o di servizi culturali. Il medesimo regolamento stabilisce le disposizioni transitorie di prima applicazione. 6. Gli organi del centro nominati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge continuano a operare fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 1.</p> </p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 11 (Partecipazione della Provincia ad attività di rilievo provinciale)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>Con un'eccezione, la legge non nomina e non precisa la funzione di istituzioni, ma -nel complesso dei soggetti che possono essere sostenuti per attività culturali di rilievo provinciale- prevede particolare riconoscimento ai progetti proposti in modo coordinato da più soggetti e a quelli a carattere continuativo, che ricevono specifici contributi e finanziamenti e posson essere convenzionati. L'unica istituzione provinciale nominata nella legge, che opera nel settore dello spettacolo dal vivo è il Centro servizi culturali S. Chiara, ente pubblico economico, istituito con la legge provinciale nel 1988è lo "strumento" della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio. Svolge funzione di progettazione e programmazione diretta ma anche di servizio e supporto alle attività di spettacolo sul territorio. Fra le funzioni in sintesi: - gestisce il complesso ex Santa Chiara, il Teatro sociale di Trento e le altre strutture di cui acquisisce la disponibilità - programma e organizza l'offerta culturale, teatrale, musicale, cinematografica e audiovisuale, su incarico di enti pubblici e privati; - gestisce manifestazioni e iniziative promosse da soggetti pubblici e privati; - promuove il coordinamento della propria offerta con quella organizzata da altri soggetti nell'ambito della produzione e della circuitazione di spettacoli. Le modalità di funzionamento del Centro sono descritte dettagliatamente nell'articolo dedicato, che è disciplinato anche da un regolamento provinciale nel quale si definiscono più precisamente attività, organizzazione e funzionamento.</p>
	<p>B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti</p>	<p>CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 6 (Soggetti) 1. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi generali fissati da questa legge la Provincia, i comuni, le comunità, le istituzioni culturali pubbliche e private e gli operatori culturali singoli o associati, compresi le imprese e gli operatori economici coinvolti nelle attività culturali.</p> <p>Art. 7 (Funzioni della Provincia) 1. La Provincia, nel definire le politiche di governo delle proprie attività culturali, assicura pluralismo e libertà di espressione. 2. Alla Provincia spettano in particolare la programmazione, il coordinamento e la verifica delle attività culturali di rilievo provinciale. 3. Il capo IV di questa legge definisce le modalità per l'attuazione degli interventi diretti della Provincia e il sostegno agli operatori culturali per l'organizzazione e per la realizzazione di attività culturali di rilievo provinciale.</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) (...) <p>3. La Provincia attua gli interventi previsti dal comma 1 direttamente, oppure mediante convenzioni e altre forme di collaborazione con istituzioni, con operatori culturali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché mediante la concessione di agevolazioni economiche non superiori all'80 per cento della spesa ammissibile. (...)</p> <p>Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale) 1. La Provincia riconosce l'associazionismo culturale quale elemento di valorizzazione della cultura e di salvaguardia delle tradizioni locali nonché di partecipazione, di aggregazione e di crescita sociale. 2. La Provincia sostiene l'associazionismo culturale di rilievo provinciale, ferme restando le competenze dei comuni, mediante la concessione di contributi: a) alle federazioni di associazioni qualificate ai sensi dell'articolo 16 per attività di supporto svolta in favore delle associazioni aderenti, ivi compresa la formazione degli operatori culturali, la ricerca e la sperimentazione nei diversi settori delle attività culturali; b) alle associazioni culturali. 3. La Provincia sostiene in particolare la formazione musicale erogata dalle federazioni di associazioni, qualificate ai sensi dell'articolo 16, mediante la concessione di finanziamenti nella misura non superiore al 75 per cento della spesa ammessa per l'attività formativa svolta, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. 4. Per favorire il coordinamento e l'integrazione delle iniziative e delle attività dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale l'assessore provinciale competente in materia di attività culturali promuove periodicamente la consultazione dei rappresentanti dei soggetti individuati dal comma 2.</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) 3. La Provincia sostiene iniziative di produzione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di spettacoli in campo musicale, coreutico e teatrale proposte da soggetti che hanno sede nel territorio provinciale, che non hanno scopo di lucro e che operano a favore dei giovani. A tal fine la Provincia individua le iniziative che intende sostenere con un apposito bando e con le modalità previste dall'articolo 12.</p> <p>Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara) (...) <p>3. Il centro svolge i seguenti compiti e attività: (...) b) programma, promuove e organizza l'offerta culturale, teatrale, musicale, cinematografica e audiovisuale, su incarico di enti pubblici e privati; c) per valorizzare le strutture di cui alla lettera a), gestisce lo svolgimento di manifestazioni e iniziative promosse da soggetti pubblici e privati; (...)</p> </p></p>	<p>CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 6 (Soggetti) Art. 7 (Funzioni della Provincia)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>La Provincia, assicura pluralismo e libertà di espressione sostenendo gli operatori culturali per la realizzazione delle attività culturali di rilievo provinciale. Attua quindi interventi diretti, mediante la stipula di convenzioni e con altre forme di collaborazione anche con organizzazioni private. Fra i soggetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi si indicano gli operatori culturali singoli o associati "comprese le imprese e gli operatori economici coinvolti nelle attività culturali" Il sostegno della Provincia nella produzione e distribuzione (che si opera tramite bando), è però riservato ai soggetti senza scopo di lucro. La Provincia riconosce fra l'altro la funzione dell'associazionismo culturale e lo sostiene anche con la concessione di contributi alle federazioni di associazioni qualificate per la formazione degli operatori, la ricerca e la sperimentazione nei diversi settori Infine il Centro servizi culturali S.Chiaara, può attuare compiti di programmazione e organizzazione dell'offerta di spettacolo su incarico di enti pubblici che privati.</p>

<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali) 1. Costituiscono obiettivi generali di questa legge: (...) l) sostenere i giovani artisti e lo sviluppo delle nuove professionalità nell'ambito delle attività culturali; (...) n) sviluppare azioni progettuali integrate con i settori del turismo e dell'ambiente, delle attività economiche, della ricerca, dell'innovazione e della internazionalizzazione, della scuola e della formazione, delle politiche sociali e delle politiche giovanili; (...)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) 1. La Provincia assume le iniziative e gli interventi per il conseguimento degli obiettivi generali fissati da questa legge in conformità alle indicazioni contenute nelle linee guida per le politiche culturali. In particolare, la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività: (...) e) sostegno e promozione delle iniziative proposte da giovani artisti, sia in forma individuale che collettiva, anche attraverso la messa a disposizione di spazi e di strutture; (...) n) promozione e sostegno di progetti volti al perfezionamento e aggiornamento della formazione artistica di giovani nell'ottica di una migliore integrazione europea; (...)</p> <p>Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali) (...) 2. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, la Provincia promuove inoltre le iniziative volte a realizzare distretti culturali. Per distretto culturale si intende una rete di relazioni tra soggetti, collocati in una determinata area territoriale caratterizzata da vocazioni e linee strategiche condivise, che concorrono a promuovere lo sviluppo locale e un'offerta integrata di beni e servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale integrando i processi di ricerca, di innovazione e di sperimentazione in ambito culturale con le risorse imprenditoriali orientate allo sviluppo economico e all'incremento dei livelli occupazionali. Il distretto culturale concorre a connotare il territorio di riferimento anche in funzione della sua promozione turistica e quale ambito privilegiato per lo sviluppo di nuove imprese culturali. Al distretto culturale possono partecipare, sulla base di specifici accordi, che definiscono le modalità di realizzazione coordinata e integrata, enti locali, singoli o associati, organismi culturali e di spettacolo, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ogni altro soggetto pubblico o privato operante sul territorio che condivide le finalità del distretto.</p> <p>Art. 9 ter (Industrie culturali e creative) 1. Ai sensi della lettera m quater) del comma 1 dell'articolo 9, la Provincia promuove lo sviluppo delle industrie culturali e creative, quale fattore volto a sviluppare processi di innovazione e creatività, anche sostenendone l'integrazione con il sistema dell'università e della ricerca e del settore economico. (...)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) (...) 3. La Provincia sostiene iniziative di produzione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di spettacoli in campo musicale, coreutico e teatrale proposte da soggetti che hanno sede nel territorio provinciale, che non hanno scopo di lucro e che operano a favore dei giovani. A tal fine la Provincia individua le iniziative che intende sostenere con un apposito bando e con le modalità previste dall'articolo 12. 3 bis. Per sostenere i giovani talenti la Provincia individua specifici bandi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12, a sostegno dei progetti presentati da soggetti culturali a favore di artisti che non abbiano ancora compiuto trent'anni alla data di scadenza del bando e che operano nel settore dello spettacolo, dell'audiovisivo e delle arti visive. (...)</p> <p>Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) 1. E' istituito il fondo unico provinciale per lo spettacolo. 2. Le risorse del fondo sono utilizzate per perseguire i seguenti obiettivi: a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; (...) d) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti; (...)</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>Riferimenti ai giovani e alla ricerca, o piuttosto all'innovazione (non sempre collegati fra loro) sono presenti in diversi passaggi della legge, anche con riferimento a imprese, lavoro e occupazione. Fra gli obiettivi generali la Provincia sostiene i giovani artisti e lo sviluppo delle nuove professionalità anche in collegamento con le politiche giovanili. Più nello specifico sostiene e promuove le iniziative proposte da giovani artisti, sia in forma individuale che collettiva, anche attraverso la messa a disposizione di spazi e di strutture e offrendo progetti volti al perfezionamento e aggiornamento della formazione artistica. Sostiene iniziative di produzione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di spettacoli che operano a favore dei giovani. In particolare, per sostenere i giovani talenti, individua specifici bandi a favore di artisti under trenta nel settore dello spettacolo, dell'audiovisivo e delle arti visive. Le risorse del Fondo unico provinciale per lo spettacolo sono indirizzate a favorire la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare nonché i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo oltre che il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti. Da rilevare infine come le funzioni innovative siano collegate a due aspetti trasversali caratterizzanti delle legge: i distretti culturali, che hanno il compito di integrare "i processi di ricerca, di innovazione e di sperimentazione in ambito culturale con le risorse imprenditoriali orientate allo sviluppo economico e all'incremento dei livelli occupazionali" e le industrie culturali e creative, considerate fattore di sviluppo dei processi di innovazione e creatività, e di cui si sostiene l'integrazione con il sistema dell'università, della ricerca e del settore economico.</p>
	<p>D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>
	<p>E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada</p>	<p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) 1. La Provincia promuove lo spettacolo quale strumento di espressione artistica e di promozione culturale, in particolare sostenendo le attività e le produzioni teatrali, musicali e coreutiche, quelle cinematografiche e audiovisive, nel rispetto del pluralismo culturale e della qualità artistica. (...)</p>	<p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo)</p> <p>Non ci sono specifiche disposizioni per i settori rientranti nello spettacolo dal vivo ma la legge prevede delle disposizioni ad ambiti culturali specifici quali: Art. 17 (Sistema bibliotecario trentino); Art. 18 (Catalogo bibliografico trentino); Art. 19 (Scuole musicali) Art. 20 (Ecomusei); Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo); Art. 22 ter (Interventi a sostegno dell'editoria); Capo VI Musei provinciali.</p> <p>I settori a cui ci si riferisce negli articoli dedicati allo spettacolo dal vivo sono invece quello teatrale, musicale, coreutico, cinematografico e audiovisivo.</p>
<p>5. FESTIVAL</p>		<p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) (...) 4. La Provincia promuove e sostiene nel rispetto della normativa europea il settore cinematografico e degli audiovisivi, anche ai fini della promozione del territorio provinciale e della crescita delle risorse professionali, tecniche ed artistiche locali, anche attraverso la costituzione di un fondo dedicato e il sostegno di una apposita film commission, nominata dalla Giunta provinciale, che stabilisce anche le modalità di organizzazione e di funzionamento; con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definiti i criteri per l'utilizzo del fondo. Per il raggiungimento di questi fini: a) attiva forme di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti che curano i festival realizzati in Trentino, in relazione alle attività di comunicazione, di promozione, di gestione e di valorizzazione degli archivi, favorendo in particolare la loro informatizzazione secondo un modello unificato; (...)</p>	<p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo)</p> <p>La legge parla di festival solo riferendosi al settore cinematografico e degli audiovisivi, in particolare attiva forme di coordinamento tra i soggetti che curano i festival.</p>
<p>6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS</p>		<p>CAPO V (Discipline particolari) art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) (...) 2. Le risorse del fondo sono utilizzate per perseguire i seguenti obiettivi: (...) i) sostenere i progetti di residenze artistiche e creative gestiti da soggetti che svolgono prevalentemente attività di residenza artistica. (...) 3. Il fondo è destinato al finanziamento di attività istituzionali, progetti, iniziative e attività realizzati nell'ambito dello spettacolo, di attività di produzione e di programmazione nell'ambito della musica, del teatro, della danza, della cinematografia e degli audiovisivi di cui all'articolo 21 con particolare attenzione ai progetti multidisciplinari e alle azioni trasversali, di attività di formazione nelle scuole, di animazione del territorio, di progetti di sviluppo a base locale e di costruzione di residenze artistiche. I contributi sono concessi per progetti triennali, sulla base della definizione di programmi annuali di dettaglio, ad eccezione dei contributi per le attività da realizzare al di fuori del territorio provinciale e all'estero, i quali sono finanziati su base annuale. (...)</p>	<p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>Il Fondo Unico provinciale per lo spettacolo sostiene i progetti di residenze artistiche e creative gestiti da soggetti che svolgono prevalentemente attività di residenza artistica. Si dà particolare attenzione ai progetti multidisciplinari di sviluppo a base locale e di costruzione di residenze artistiche.</p>

7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	<p>A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali) 1. Costituiscono obiettivi generali di questa legge: (...) b) sviluppare l'integrazione delle attività culturali anche attraverso la collaborazione tra la Provincia, i comuni, le comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), le altre istituzioni pubbliche e private e gli operatori culturali; (...)</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>La legge è improntata alla massima collaborazione fra Provincia, Comuni, Comunità e tutti i soggetti coinvolti nell'attività culturale per realizzare le finalità indicate, non indica tuttavia in nessun passaggio – forse anche nel rispetto delle autonomie- le modalità attraverso cui i comuni possono o devono gestire i teatri direttamente o in affidamento.</p>
	<p>B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi e finalità) (...) 3. La Provincia orienta le proprie politiche culturali al perseguimento delle seguenti finalità: (...) e) favorire la progettualità innovativa e la qualità del sistema culturale trentino, promuovendo l'efficacia e l'efficienza nell'organizzazione delle attività culturali, anche attraverso la valorizzazione delle reti culturali presenti sul territorio; (...)</p> <p>CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 8 (Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale) 1. La Provincia promuove lo sviluppo locale anche attraverso la valorizzazione e l'implementazione del patrimonio culturale e il coinvolgimento delle istituzioni locali, degli operatori culturali, degli operatori economici e dei soggetti con funzioni di promozione territoriale. 2. Per le finalità del comma 1 la Provincia sostiene i progetti culturali di carattere sovracomunale che hanno come finalità la creazione di sistemi culturali locali, la messa in rete del patrimonio culturale locale per la sua valorizzazione, nonché l'integrazione di soggetti e di attività ricadenti in ambiti territoriali definiti in relazione alle ricadute non solo culturali ma anche sociali ed economiche dei progetti stessi. 3. I progetti sovracomunali sono finanziati nell'ambito del fondo per il sostegno di specifici servizi comunali previsto dall'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), mediante bandi che perseguono le finalità e gli obiettivi previsti dai commi 1 e 2.</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) (...) 2.La Provincia, nell'ambito delle linee guida per le politiche culturali, orienta gli interventi nel settore dello spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità e alla formazione del pubblico, perseguendo un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio provinciale. A tal fine, la Provincia incentiva la collaborazione fra il Centro servizi culturali S. Chiara, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dello spettacolo, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative. (...)</p> <p>Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) 1. E' istituito il fondo unico provinciale per lo spettacolo. 2. Le risorse del fondo sono utilizzate per perseguire i seguenti obiettivi: (...) b) promuovere la centralità dell'utenza e favorire la partecipazione allo spettacolo, sostenendo progetti di rilevanza provinciale che mirano alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, prestando particolare attenzione alle fasce deboli di popolazione o in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale; c) contribuire a orientare l'offerta di spettacolo e di produzione culturale per soddisfare la domanda a livello territoriale, per diffondere offerte culturali diversificate, per inserire il Trentino nelle reti internazionali della ricerca e dell'innovazione dei linguaggi nonché della sperimentazione dello spettacolo; (...) g) sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale; (...)</p> <p>Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara) 1. Il Centro servizi culturali S. Chiara è un ente pubblico economico, istituito con la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), che funge da strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio provinciale, anche con il coinvolgimento di soggetti costituiti in reti culturali territoriali, con la promozione dell'offerta culturale e con la produzione di iniziative e di spettacoli nelle strutture a esso affidate. Il centro è disciplinato da un regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con il quale sono definiti le attività, l'organizzazione e il funzionamento, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006. (...) 3. Il centro svolge i seguenti compiti e attività: a) gestisce il complesso ex Santa Chiara, il Teatro sociale di Trento e le altre strutture di cui acquisisce la disponibilità e fornisce i servizi tecnici necessari; b) programma, promuove e organizza l'offerta culturale, teatrale, musicale, cinematografica e audiovisuale, su incarico di enti pubblici e privati; c) per valorizzare le strutture di cui alla lettera a), gestisce lo svolgimento di manifestazioni e iniziative promosse da soggetti pubblici e privati; d) promuove forme di coordinamento della propria offerta culturale con quella organizzata da altri soggetti pubblici e privati e in particolare con le associazioni di enti pubblici operanti nell'ambito della produzione e della circuitazione di spettacoli. (...)</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi e finalità)</p> <p>CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 8 (Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>La legge non nomina e non istituisce Circuiti di distribuzioni territoriali o Reti, ma ci sono riferimenti precisi a queste funzioni per quanto riguarda le reti. Nel quadro dei Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale, la Provincia sostiene i progetti culturali di carattere sovracomunale che creano sistemi culturali locali, mettendo in rete il patrimonio culturale locale e integrando i soggetti coinvolti: i progetti sovracomunali, finanziati sul fondo di sostegno ai servizi comunali prefigurano quindi reti culturali locali. La promozione delle reti del territorio è del resto inclusa fra finalità generali della legge per favorire l'efficacia e l'efficienza nell'organizzazione delle attività culturali e ribadita fra le finalità del Fondo provinciale per lo spettacolo. Le Disposizioni a favore dello spettacolo orientano gli interventi anche alla circuitazione, alla mobilità e alla formazione del pubblico, perseguendo un'equilibrata distribuzione dell'offerta sul territorio e incentiva a questo scopo la collaborazione fra il Centro servizi culturali S. Chiara, gli enti locali e gli altri soggetti interessati. Il Fondo unico provinciale per lo spettacolo contiene riferimenti alla promozione della domanda con particolare attenzione alle difficoltà di accesso a un'offerta qualificata e diversificata. Indicazioni che sembra indicare la necessità di circuiti di distribuzione e promozione del pubblico. Questa funzione può essere in capo al Centro servizi culturali S. Chiara in quanto strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio: in particolare si prevede che promuova forme di coordinamento della propria offerta culturale con quella organizzata da altri soggetti pubblici.*</p> <p>*Nel fatti l'attività del Centro ha privilegiato la programmazione dei propri spazi e non si configura come circuito di distribuzione e promozione del pubblico.</p>
	<p>C. Modalità di sostegno ai teatri pubblici, privati, luoghi della cultura</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) 1. La Provincia assume le iniziative e gli interventi per il conseguimento degli obiettivi generali fissati da questa legge in conformità alle indicazioni contenute nelle linee guidaper le politiche culturali. In particolare, la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività: (...) e) sostegno e promozione delle iniziative proposte da giovani artisti, sia in forma individuale che collettiva, anche attraverso la messa a disposizione di spazi e di strutture; (...)</p> <p>Art. 15 (Agevolazioni per strutture, beni e software) (...) 4. La Provincia può concedere in uso, anche gratuito, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni previste da questa legge per la realizzazione di attività culturali di rilievo provinciale beni mobili, immobili e relative attrezzature di sua proprietà, sulla base di apposita convenzione stipulata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara) 1. Il Centro servizi culturali S. Chiara è un ente pubblico economico, istituito con la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), che funge da strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio provinciale, anche con il coinvolgimento di soggetti costituiti in reti culturali territoriali, con la promozione dell'offerta culturale e con la produzione di iniziative e di spettacoli nelle strutture a esso affidate. Il centro è disciplinato da un regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con il quale sono definiti le attività, l'organizzazione e il funzionamento, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006. (...) 3. Il centro svolge i seguenti compiti e attività: a) gestisce il complesso ex Santa Chiara, il Teatro sociale di Trento e le altre strutture di cui acquisisce la disponibilità e fornisce i servizi tecnici necessari; b) programma, promuove e organizza l'offerta culturale, teatrale, musicale, cinematografica e audiovisuale, su incarico di enti pubblici e privati; (...)</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 15 (Agevolazioni per strutture, beni e software)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>La legge non prevede una disciplina precisa e articolata relativa al sostegno alle sale di spettacolo ma alcune possibilità di sostegno. La Provincia sostiene le iniziative proposte da giovani artisti, sia in forma individuale che collettiva, anche con la messa a disposizione di spazi e di strutture. Può concedere in uso, anche gratuito, beni mobili, immobili e relative attrezzature di sua proprietà ai soggetti beneficiari di contributi per convenzione. Concede agevolazioni per strutture, beni e software (vedi campo 8.E Edilizia e adeguamenti tecnologici). Il Centro servizi culturali S. Chiara -strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio- oltre a gestire i propri spazi, può programmare altre strutture di cui acquisisce la disponibilità e organizzare l'offerta, su incarico di enti pubblici e privati.</p>

<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>A. Riferimento area sociale</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi e finalità) 1. La Provincia autonoma di Trento, per la valorizzazione della sua speciale autonomia, riconosce la cultura quale fattore strategico per lo sviluppo sociale ed economico della comunità e per il miglioramento del benessere individuale e collettivo, nonché quale strumento di sostegno alla conoscenza, alla consapevolezza, alla creatività, all'innovazione e allo sviluppo sostenibile. 2. Questa legge disciplina le attività culturali della Provincia, nonché quelle di rilievo provinciale, anche proposte o realizzate da altri soggetti, finanziate in tutto o in parte dalla Provincia, assicurando in ogni caso il pluralismo e la libertà di espressione. 3. La Provincia orienta le proprie politiche culturali al perseguimento delle seguenti finalità: a) migliorare la qualità della vita individuale e collettiva, favorendo i processi di coesione sociale e di conoscenza quale elemento strategico per la crescita della comunità; (...)</p> <p>Art. 2 (Obiettivi generali) 1. Costituiscono obiettivi generali di questa legge: (...) j bis) favorire, attraverso l'attività delle istituzioni culturali, la costruzione di percorsi di cittadinanza nell'ambito dei processi di inclusione sociale per gli stranieri che risiedono stabilmente sul territorio provinciale, mediante iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana, dei costumi locali e delle leggi statali e provinciali che disciplinano la civile convivenza; (...) m ter) programmazione e sostegno a progetti mirati a potenziare gli effetti positivi sul sistema del benessere sociale; n) sviluppare azioni progettuali integrate con i settori del turismo e dell'ambiente, delle attività economiche, della ricerca, dell'innovazione e della internazionalizzazione, della scuola e della formazione, delle politiche sociali e delle politiche giovanili; (...)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) 1. La Provincia assume le iniziative e gli interventi per il conseguimento degli obiettivi generali fissati da questa legge in conformità alle indicazioni contenute nelle linee guidaper le politiche culturali. In particolare, la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività: (...) m ter) programmazione e sostegno a progetti mirati a potenziare gli effetti positivi sul sistema del benessere sociale; (...)</p> <p>Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali) 1. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, la Provincia promuove le iniziative culturali che hanno ricadute positive sullo sviluppo economico e sulla salvaguardia del territorio, nonché sullo sviluppo sociale, sulla salute e sul benessere della popolazione. I progetti di intervento aventi tali finalità possono essere realizzati anche utilizzando in modo integrato risorse disponibili ai sensi di questa legge con quelle derivanti da altre disposizioni provinciali che disciplinano gli altri settori coinvolti. (...)</p> <p>Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale) 1. La Provincia riconosce l'associazionismo culturale quale elemento di valorizzazione della cultura e di salvaguardia delle tradizioni locali nonché di partecipazione, di aggregazione e di crescita sociale. (...)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) 1. E' istituito il fondo unico provinciale per lo spettacolo. 2. Le risorse del fondo sono utilizzate per perseguire i seguenti obiettivi: (...) h) promuovere progetti sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale; (...)</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi e finalità) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>La legge contiene numerosi riferimenti. La Provincia riconosce la cultura quale fattore strategico per lo sviluppo sociale e per il miglioramento del benessere individuale e collettivo e favorisce i processi di coesione sociale e di conoscenza quale elemento strategico per la crescita della comunità. La Provincia orienta le proprie politiche culturali per migliorare la qualità della vita individuale e collettiva, favorendo i processi di coesione sociale e di conoscenza quale elemento strategico per la crescita della comunità. La Provincia attraverso l'attività delle istituzioni culturali offre percorsi di cittadinanza nell'ambito dei processi di inclusione sociale per gli stranieri che risiedono stabilmente sul territorio provinciale, mediante iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana, dei costumi locali e delle leggi statali e provinciali che disciplinano la civile convivenza. Inoltre questa sviluppa azioni progettuali integrate con anche i settori delle politiche sociali. La Provincia programma e sostiene a progetti mirati a potenziare gli effetti positivi sul sistema del benessere sociale; La Provincia promuove le iniziative culturali che hanno ricadute positive sullo sviluppo economico e sulla salvaguardia del territorio, nonché sullo sviluppo sociale, sulla salute e sul benessere della popolazione. La Provincia sostiene l'associazionismo culturale intenso anche come strumento di aggregazione e di crescita sociale. Il fondo unico provinciale per lo spettacolo è istituito per promuovere progetti sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale;</p>
	<p>B. Formazione professionale</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali) 1. Costituiscono obiettivi generali di questa legge: (...) h) promuovere e sostenere la formazione musicale di base, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole musicali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino; (...) n) sviluppare azioni progettuali integrate con i settori del turismo e dell'ambiente, delle attività economiche, della ricerca, dell'innovazione e della internazionalizzazione, della scuola e della formazione, delle politiche sociali e delle politiche giovanili; (...)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) 1. La Provincia assume le iniziative e gli interventi per il conseguimento degli obiettivi generali fissati da questa legge in conformità alle indicazioni contenute nelle linee guidaper le politiche culturali. In particolare, la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività: (...) c) promozione e sostegno della formazione musicale di base erogata dalle scuole musicali e delle iniziative di formazione delle federazioni delle associazioni di volontariato culturale rappresentative dei cori e dei corpi bandistici, ivi compresa la formazione musicale erogata dalle medesime federazioni, gestita direttamente o tramite soggetti terzi individuati dalle stesse. (...) h) sostegno delle nuove professionalità e dell'imprenditorialità in campo culturale, della formazione e dell'aggiornamento degli operatori culturali, comprese le guide turistiche, anche attraverso l'attivazione di corsi formativi e di specializzazione, nonché la concessione di borse di studio e l'organizzazione di tirocini; (...) n) promozione e sostegno di progetti volti al perfezionamento e aggiornamento della formazione artistica di giovani nell'ottica di una migliore integrazione europea; (...)</p> <p>Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale) (...) 2. La Provincia sostiene l'associazionismo culturale di rilievo provinciale, ferme restando le competenze dei comuni, mediante la concessione di contributi: a) alle federazioni di associazioni qualificate ai sensi dell'articolo 16 per attività di supporto svolta in favore delle associazioni aderenti, ivi compresa la formazione degli operatori culturali, la ricerca e la sperimentazione nei diversi settori delle attività culturali; (...)</p> <p>CAPO VII (Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni) Art. 26 ter (Formazione in materia di innovazione culturale) 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di processi di innovazione e creatività nell'ambito del territorio, la Provincia può realizzare programmi di formazione in favore dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle politiche culturali, dello sviluppo economico e del lavoro anche avvalendosi dei propri enti strumentali previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006. (...)</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale)</p> <p>CAPO VII (Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni) Art. 26 ter (Formazione in materia di innovazione culturale)</p> <p>Per quanto riguarda la formazione, la legge esplicitamente si sofferma sulla formazione musicale, la formazione dell'imprenditoria e dell'innovazione culturale. In generale, la legge promuove uno sviluppo integrato delle politiche culturali, in dialogo con anche il settore formativo ed educativo. In particolare. La Provincia ha, tra gli obiettivi generali, quello di promuovere e sostenere la formazione musicale di base (inclusi core e bande) nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e punta a sviluppare azioni progettuali integrate anche con il settore della scuola e della formazione. Sostiene la formazione di nuove professionalità e dell'imprenditorialità, la formazione e l'aggiornamento degli operatori culturali, anche attraverso corsi formativi e di specializzazione, la concessione di borse di studio e di tirocini. Per le professionalità in ambito artistico, la Provincia promuove progetti di perfezionamento e aggiornamento della formazione dei giovani nell'ottica di una migliore integrazione europea. Sostiene l'associazionismo culturale anche offrendo corsi di formazione agli operatori culturali. Infine per lo sviluppo di processi di innovazione e creatività nell'ambito del territorio, la Provincia può realizzare programmi di formazione in favore dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle politiche culturali, dello sviluppo economico e del lavoro.</p>

	<p>C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali) 1. Costituiscono obiettivi generali di questa legge: (...) n) sviluppare azioni progettuali integrate con i settori del turismo e dell'ambiente, delle attività economiche, della ricerca, dell'innovazione e della internazionalizzazione, della scuola e della formazione, delle politiche sociali e delle politiche giovanili; o) promuovere la collaborazione e la realizzazione di progetti culturali con lo Stato, con l'Unione europea, con la Provincia autonoma di Bolzano, con le regioni, con le istituzioni culturali pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Trentino; (...)</p> <p>Capo IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali) (...)</p> <p>2. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, la Provincia promuove inoltre le iniziative volte a realizzare distretti culturali. Per distretto culturale si intende una rete di relazioni tra soggetti, collocati in una determinata area territoriale caratterizzata da vocazioni e linee strategiche condivise, che concorrono a promuovere lo sviluppo locale e un'offerta integrata di beni e servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale integrando i processi di ricerca, di innovazione e di sperimentazione in ambito culturale con le risorse imprenditoriali orientate allo sviluppo economico e all'incremento dei livelli occupazionali. Il distretto culturale concorre a connotare il territorio di riferimento anche in funzione della sua promozione turistica e quale ambito privilegiato per lo sviluppo di nuove imprese culturali. Al distretto culturale possono partecipare, sulla base di specifici accordi, che definiscono le modalità di realizzazione coordinata e integrata, enti locali, singoli o associati, organismi culturali e di spettacolo, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ogni altro soggetto pubblico o privato operante sul territorio che condivide le finalità del distretto.</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) (...)</p> <p>4. La Provincia promuove e sostiene nel rispetto della normativa europea il settore cinematografico e degli audiovisivi, anche ai fini della promozione del territorio provinciale e della crescita delle risorse professionali, tecniche ed artistiche locali, anche attraverso la costituzione di un fondo dedicato e il sostegno di una apposita film commission, nominata dalla Giunta provinciale, che stabilisce anche le modalità di organizzazione e di funzionamento; con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definiti i criteri per l'utilizzo del fondo. (...)</p> <p>Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) 1. E' istituito il fondo unico provinciale per lo spettacolo. 2. Le risorse del fondo sono utilizzate per perseguire i seguenti obiettivi: a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; (...)</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>La Provincia punta a sviluppare azioni progettuali integrate con i settori del turismo e dell'ambiente, delle attività economiche, della ricerca, dell'innovazione e della internazionalizzazione, della scuola e della formazione, delle politiche sociali e delle politiche giovanili. Inoltre, promuovere la collaborazione e la realizzazione di progetti culturali con le istituzioni culturali pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Trentino. I distretti culturali sono definiti anche in funzione della promozione turistica (vedi campo 3.E Funzioni degli Enti locali). All'interno delle disposizioni a favore dello spettacolo troviamo il riferimento normativo anche per il settore cinematografico e degli audiovisivi, finanziato e sostenuto anche ai fini della promozione del territorio provinciale. Il fondo unico provinciale per lo spettacolo concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo in un modo integrato, favorendo l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo.</p>
<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>D. Lavoro</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) 1. La Provincia assume le iniziative e gli interventi per il conseguimento degli obiettivi generali fissati da questa legge in conformità alle indicazioni contenute nelle linee guida per le politiche culturali. In particolare, la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività: (...) h) sostegno delle nuove professionalità e dell'imprenditorialità in campo culturale, della formazione e dell'aggiornamento degli operatori culturali, comprese le guide turistiche, anche attraverso l'attivazione di corsi formativi e di specializzazione, nonché la concessione di borse di studio e l'organizzazione di tirocini; (...)</p> <p>CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali) (...)</p> <p>2. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, la Provincia promuove inoltre le iniziative volte a realizzare distretti culturali. Per distretto culturale si intende una rete di relazioni tra soggetti, collocati in una determinata area territoriale caratterizzata da vocazioni e linee strategiche condivise, che concorrono a promuovere lo sviluppo locale e un'offerta integrata di beni e servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale integrando i processi di ricerca, di innovazione e di sperimentazione in ambito culturale con le risorse imprenditoriali orientate allo sviluppo economico e all'incremento dei livelli occupazionali. Il distretto culturale concorre a connotare il territorio di riferimento anche in funzione della sua promozione turistica e quale ambito privilegiato per lo sviluppo di nuove imprese culturali. Al distretto culturale possono partecipare, sulla base di specifici accordi, che definiscono le modalità di realizzazione coordinata e integrata, enti locali, singoli o associati, organismi culturali e di spettacolo, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ogni altro soggetto pubblico o privato operante sul territorio che condivide le finalità del distretto.</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) 1. E' istituito il fondo unico provinciale per lo spettacolo. 2. Le risorse del fondo sono utilizzate per perseguire i seguenti obiettivi: a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; (...)</p>	<p>CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 9 (Interventi della Provincia)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>La Provincia sostiene le nuove professionalità e l'imprenditorialità in campo culturale, anche attraverso l'attivazione di corsi formativi e di specializzazione. Si cita il lavoro in termini generali (senza specificare le tipologie e i livelli di professionalità) nell'art.dedicato ai distretti culturali (in collegamento a impresa e innovazione), nell'ambito degli interventi previsti per i Progetti culturali sovracomunali e dei distretti culturali che hanno come obiettivo anche lo sviluppo economico e l'incremento dei livelli occupazionali. Con le risorse del fondo unico provinciale per lo spettacolo la Provincia punta a promuovere anche i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale.</p>
	<p>E. Edilizia e adeguamenti tecnologici</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 15 (Agevolazioni per strutture, beni e software) 1. La Provincia può concedere contributi ai soggetti culturali per la realizzazione di interventi relativi a strutture e attrezzature destinate ad attività culturali di rilievo provinciale. 2. Gli interventi oggetto dei contributi previsti dal comma 1 possono riguardare: a) l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento, il restauro, la manutenzione straordinaria, l'ampliamento e l'adeguamento anche tecnologico di strutture esistenti; b) l'acquisto di beni mobili e di software; c) l'acquisto di strumenti, di materiale di scena, di costumi e di accessori; la Giunta provinciale può individuare gli strumenti per i quali i contributi sono ammessi anche per la riparazione o la manutenzione straordinaria. 3. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, nonché il periodo per il quale le strutture oggetto degli interventi realizzati con i medesimi contributi devono rimanere destinate ad attività culturali di rilievo provinciale anche con riferimento all'entità del contributo concesso. L'eventuale diverso utilizzo delle strutture comporta la decadenza dai contributi concessi e l'obbligo di restituzione delle somme erogate secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale. (...)</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 15 (Agevolazioni per strutture, beni e software)</p> <p>La Provincia può concedere contributi ai soggetti culturali, qualificati per interventi relativi a strutture e attrezzature destinate ad attività culturali, che possono riguardare: l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento, il restauro, la manutenzione straordinaria, l'ampliamento e l'adeguamento anche tecnologico di spazi. La Giunta definisce i criteri e le modalità nonché il periodo per il quale le strutture devono rimanere destinate ad attività culturali.</p>

<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>F. Sostegni ad attività internazionale ed europea</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali) 1. Costituiscono obiettivi generali di questa legge: (...) o) promuovere la collaborazione e la realizzazione di progetti culturali con lo Stato, con l'Unione europea, con la Provincia autonoma di Bolzano, con le regioni, con le istituzioni culturali pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Trentino. (...) CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) 1. E' istituito il fondo unico provinciale per lo spettacolo. 2. Le risorse del fondo sono utilizzate per perseguire i seguenti obiettivi: (...) e) sostenere la diffusione dello spettacolo provinciale nel resto del territorio nazionale e all'estero nonché i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso la promozione di iniziative di coproduzione artistica, di collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale; (...)</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>Fra gli obiettivi della Provincia la promozione e realizzazione di progetti (fra gli altri) con l'Unione europea e istituzioni culturali internazionali, anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Trentino. Fra le finalità del fondo unico provinciale per lo spettacolo è previsto il sostegno e la diffusione all'estero e il sostegno a processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso la promozione di coproduzioni, collaborazioni, scambio e favorendo la mobilità e la circolazione delle opere.</p>
	<p>G. Forme di credito</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) (...) 3 ter. La Provincia promuove l'accesso al credito delle imprese che operano nel settore delle attività culturali, mediante i fondi previsti dall'articolo 34 quater, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese). (...)</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia)</p> <p>La Provincia promuove l'accesso al credito alle imprese che operano nel settore delle attività culturali mediante i fondi previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese*</p> <p>*La l.r del 13 dicembre 1999 per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità, prevede aiuti specifici per garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie agli associati a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fidejussori innovativi.</p>
	<p>H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali) 1. Costituiscono obiettivi generali di questa legge: (...) j) favorire azioni per sostenere la domanda di attività culturali, in particolare con azioni volte a coinvolgere le fasce deboli della popolazione o in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale; (...) CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) 1. La Provincia assume le iniziative e gli interventi per il conseguimento degli obiettivi generali fissati da questa legge in conformità alle indicazioni contenute nelle linee guida per le politiche culturali. In particolare, la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività: (...) i) promozione e diffusione della conoscenza delle attività culturali, dell'ambiente, della storia e delle tradizioni del Trentino, nonché della realtà contemporanea attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione; (...) k) realizzazione di iniziative per agevolare l'accesso alle attività culturali, volte a incrementare la domanda anche da parte di fasce di pubblico in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale; l) promozione delle attività e delle iniziative culturali realizzate sul territorio provinciale attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione; (...) Art 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) 1. E' istituito il fondo unico provinciale per lo spettacolo. 2. Le risorse del fondo sono utilizzate per perseguire i seguenti obiettivi: (...) b) promuovere la centralità dell'utenza e favorire la partecipazione allo spettacolo, sostenendo progetti di rilevanza provinciale che mirano alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, prestando particolare attenzione alle fasce deboli di popolazione o in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale; (...)</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>La Provincia considera fra i suoi obiettivi sostenere la domanda di attività culturali, in particolare con azioni volte a coinvolgere le fasce deboli della popolazione o in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta. Questa finalità, unitamente all'equilibrata diffusione sul territorio, è ripresa in diversi passaggi della legge. Più in concreto la Provincia partecipa alla promozione e diffusione delle attività culturali, della storia, delle tradizioni e della realtà contemporanea attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione. Le risorse del fondo unico provinciale per lo spettacolo sono destinate anche a promuovere la centralità dell'utenza, sostenendo progetti che mirano alla crescita di una offerta e della domanda qualificate, ampie e differenziate.</p>
	<p>I. Tradizione e lingue locali</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi e finalità) 1. La Provincia autonoma di Trento, per la valorizzazione della sua speciale autonomia, riconosce la cultura quale fattore strategico per lo sviluppo sociale ed economico della comunità e per il miglioramento del benessere individuale e collettivo, nonché quale strumento di sostegno alla conoscenza, alla consapevolezza, alla creatività, all'innovazione e allo sviluppo sostenibile. (...) 4. La Provincia, in particolare, valorizza le specificità culturali delle popolazioni di lingua minoritaria ladina, mochena e cimbra residenti nel territorio della provincia di Trento, promuovendone l'integrazione con gli interventi previsti da questa legge. Art. 2 (Obiettivi generali) 1. Costituiscono obiettivi generali di questa legge: (...) o bis) promuovere, in particolare, la cooperazione con le regioni confinanti per una condivisione degli elementi di conoscenza del settore e della messa in campo di azioni coordinate a livello interregionale; promuovere inoltre la cooperazione con le regioni europee, interagendo principalmente con quelle dell'area linguistica tedesca, nel rispetto delle disposizioni statali in materia; p) promuovere la collaborazione e la realizzazione di progetti culturali con gli istituti delle minoranze linguistiche; (...) CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) 1. La Provincia assume le iniziative e gli interventi per il conseguimento degli obiettivi generali fissati da questa legge in conformità alle indicazioni contenute nelle linee guida per le politiche culturali. In particolare, la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività: (...) i) promozione e diffusione della conoscenza delle attività culturali, dell'ambiente, della storia e delle tradizioni del Trentino, nonché della realtà contemporanea attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione; (...) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale) 1. La Provincia riconosce l'associazionismo culturale quale elemento di valorizzazione della cultura e di salvaguardia delle tradizioni locali nonché di partecipazione, di aggregazione e di crescita sociale. (...) CAPO VII Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni) Art. 28 bis (Iniziativa per il cinquantesimo anniversario del secondo statuto speciale di autonomia) 1. In occasione della ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, e al fine di diffondere tra le nuove generazioni la conoscenza della storia e del futuro dell'autonomia, per gli anni 2021 e 2022 la Provincia può sostenere, mediante la concessione di contributi, iniziative, anche realizzate all'estero, finalizzate alla valorizzazione della storia della comunità trentina e all'approfondimento del tema dell'autonomia speciale, nonché all'attivazione di processi di innovazione culturale e di sviluppo sostenibile, da realizzare nell'ambito del programma del cinquantenario. 2. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo. I contributi previsti dal comma 1 sono concessi nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 12, commi 1 e 2, e possono essere riservati ai giovani, anche privi del requisito di qualificazione previsto dall'articolo 12, comma 3.</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi e finalità) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale)</p> <p>CAPO VII (Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni) Art. 28 bis (Iniziativa per il cinquantesimo anniversario del secondo statuto speciale di autonomia)</p> <p>La Provincia valorizza le specificità culturali delle popolazioni di lingua minoritaria ladina, mochena e cimbra, riconoscendo la cultura quale fattore strategico per lo sviluppo sociale ed economico della comunità. Promuovere inoltre la cooperazione con le regioni confinanti, in particolare quelle dell'area linguistica tedesca e promuove la realizzazione di progetti culturali con gli istituti delle minoranze linguistiche. La Provincia promuove la conoscenza delle attività culturali, dell'ambiente, della storia, delle tradizioni e della realtà contemporanea attraverso i mezzi di comunicazione. La Provincia riconosce l'associazionismo culturale quale elemento di valorizzazione della cultura e di salvaguardia delle tradizioni locali. Una norma transitoria è dedicata alle iniziative per il cinquantesimo anniversario del secondo statuto speciale di autonomia: in occasione della ricorrenza, per gli anni 2021 e 2022, la Provincia può sostenere, iniziative, anche all'estero, finalizzate alla valorizzazione della storia della comunità trentina e all'approfondimento del tema dell'autonomia speciale.</p>

<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>J. Osservatori</p>	<p>CAPO II (Strumenti della programmazione delle attività culturali della Provincia Art. 5 (Sistema informativo culturale e valutazione delle politiche culturali)) Art. 5 (Sistema informativo culturale e valutazione delle politiche culturali)) 1. La struttura provinciale competente in materia di attività culturali svolge le attività di consulenza e di supporto tecnico alla Provincia, alle istituzioni culturali e, se richiesto, ai comuni nonché per realizzare il sistema informativo culturale della Provincia. 2. In particolare la struttura provinciale svolge le seguenti attività: a) predisposizione, raccolta, organizzazione e analisi dei dati e controllo delle fonti, analisi delle dinamiche economiche e sociali dei diversi fenomeni culturali, confronto con i dati disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo; b) verifica dello stato di attuazione dei contenuti delle linee guida per le politiche culturali approvate dalla Giunta provinciale; c) predisposizione del rapporto annuale sulle attività culturali realizzate in ambito provinciale con particolare riguardo alla valutazione dei singoli settori o delle singole tipologie di intervento sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo; d) omissis (abrogata) 3. Per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2, la Provincia può definire accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano per le medesime finalità a favore di enti pubblici; la struttura provinciale collabora con l'Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT) e può inoltre avvalersi delle risultanze emerse dalle attività di valutazione previste dal comma 4 bis. 4. I soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi della Provincia o che beneficiano delle agevolazioni provinciali previsti da questa legge sono tenuti a fornire alla struttura provinciale i dati e le informazioni richiesti per l'aggiornamento del sistema informativo culturale della Provincia, anche al fine della predisposizione del rapporto annuale sulle attività culturali. In caso di mancata fornitura dei dati, con deliberazione della Giunta provinciale può essere prevista la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti già concessi e la limitazione all'accesso ai benefici per uno o più anni successivi. 4 bis. La Provincia promuove attività di valutazione sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo sull'efficacia delle politiche culturali nel loro complesso per verificare il conseguimento degli obiettivi e il miglioramento del processo di programmazione delle politiche stesse, sulla base anche dei dati forniti dal sistema informativo culturale.</p>	<p>CAPO II (Strumenti della programmazione delle attività culturali della Provincia) Art. 5 (Sistema informativo culturale e valutazione delle politiche culturali)</p> <p>Pur non utilizzando il termine e non istituendo un "osservatorio", la legge dedica un articolo al "sistema informativo culturale" collegandolo alla "valutazione delle politiche culturali" affidandolo alla struttura provinciale competente. Le attività riguardano il settore culturale nel suo complesso, e prevedono in particolare: la predisposizione, raccolta, organizzazione e analisi dei dati, confrontando i dati disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo; lo stato di attuazione delle politiche culturali provinciali; la predisposizione del rapporto annuale sulle attività culturali, con particolare riguardo alla valutazione dei singoli settori e tipologie di intervento sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.</p>
	<p>K. Protezione proprietà intellettuale</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) (...) 3 bis. Con riferimento alle iniziative e agli interventi previsti da quest'articolo e finanziati dalla Provincia si applica l'articolo 5, comma 3 bis, della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato), per semplificare gli adempimenti nei confronti della società italiana degli autori e degli editori (SIAE) anche a favore degli operatori culturali. (...)</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia)</p> <p>Nella legge non si fa riferimento alla proprietà intellettuale ma si cita la società italiana degli autori e degli editori (SIAE) prevedendo una semplificazione degli adempimenti per quanto riguarda le iniziative culturali finanziate dalla Provincia.</p>
	<p>L. Altre forme di intervento</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali) 1. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, la Provincia promuove le iniziative culturali che hanno ricadute positive sullo sviluppo economico e sulla salvaguardia del territorio, nonché sullo sviluppo sociale, sulla salute e sul benessere della popolazione. I progetti di intervento aventi tali finalità possono essere realizzati anche utilizzando in modo integrato risorse disponibili ai sensi di questa legge con quelle derivanti da altre disposizioni provinciali che disciplinano gli altri settori coinvolti. 2. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, la Provincia promuove inoltre le iniziative volte a realizzare distretti culturali. Per distretto culturale si intende una rete di relazioni tra soggetti, collocati in una determinata area territoriale caratterizzata da vocazioni e linee strategiche condivise, che concorrono a promuovere lo sviluppo locale e un'offerta integrata di beni e servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale integrando i processi di ricerca, di innovazione e di sperimentazione in ambito culturale con le risorse imprenditoriali orientate allo sviluppo economico e all'incremento dei livelli occupazionali. Il distretto culturale concorre a connotare il territorio di riferimento anche in funzione della sua promozione turistica e quale ambito privilegiato per lo sviluppo di nuove imprese culturali. Al distretto culturale possono partecipare, sulla base di specifici accordi, che definiscono le modalità di realizzazione coordinata e integrata, enti locali, singoli o associati, organismi culturali e di spettacolo, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ogni altro soggetto pubblico o privato operante sul territorio che condivide le finalità del distretto. Art. 9 ter (Industrie culturali e creative) 1. Ai sensi della lettera m quater) del comma 1 dell'articolo 9, la Provincia promuove lo sviluppo delle industrie culturali e creative, quale fattore volto a sviluppare processi di innovazione e creatività, anche sostenendone l'integrazione con il sistema dell'università e della ricerca e del settore economico. 2. Per le finalità del comma 1, la Provincia può sostenere le nuove imprese culturali e creative aventi carattere innovativo, nonché i soggetti che svolgono attività di incubatore aziendale nei confronti di queste imprese, mediante l'erogazione di specifici contributi secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. I sostegni possono consistere anche, in luogo del contributo, nella concessione d'uso di immobili a canone agevolato o a titolo gratuito nonché nel concorso alla copertura delle spese di gestione degli stessi immobili nel rispetto dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. 3. I soggetti beneficiari previsti dall'articolo 2 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 possono partecipare alle agevolazioni finanziarie e alle altre misure per il perseguimento delle finalità del presente articolo secondo quanto disciplinato dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999. I medesimi soggetti non possono beneficiare contestualmente delle agevolazioni previste dal presente articolo.</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali) Art. 9 ter (Industrie culturali e creative)</p> <p>Per quanto già analizzate nei campi precedenti è opportuno segnalare due forme di intervento originali rispetto ai tradizionali sostegno alle attività culturali. Mettendo in enfasi la dimensione economica del settore culturale e creativo, la Provincia interviene con la promozione dei distretti culturali e delle industrie culturali e creative considerando le conseguenti ricadute positive sullo sviluppo economico e sulla salvaguardia del territorio, nonché sullo sviluppo sociale, sulla salute e sul benessere della popolazione di questi processi di innovazione. I distretti culturali sono intesi come rete di relazioni tra soggetti attivi su un territorio, basate su linee strategiche condivise "che concorrono a promuovere lo sviluppo locale e un'offerta integrata di beni e servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale integrando i processi di ricerca, di innovazione e di sperimentazione in ambito culturale con le risorse imprenditoriali orientate allo sviluppo economico e all'incremento dei livelli occupazionali". I distretti culturali inoltre concorrono alla promozione turistica e allo sviluppo di nuove imprese culturali. So promuovono le industrie culturali e creative sono in quanto un fattore di innovazione e creatività, favorendo l'integrazione con il sistema dell'università e il settore economico. Sono previsti specifici contributi e la concessione di immobili e facilitazioni nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.</p>
<p>9. ASPETTI TECNICI</p>		<p>CAPO VII (Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni) Art. 27 (Norme di prima applicazione) Art. 28 (Abrogazioni e disposizioni transitorie) Art. 28 bis (Iniziativa per il cinquantenario del secondo statuto speciale di autonomia) Art. 30 (Norma finanziaria) Art. 31 (Variazioni di bilancio)</p> <p>Art. 32 (Regolamenti di esecuzione) 1. Con regolamenti sono emanate le norme di esecuzione di questa legge.</p> <p>Art. 33 (Entrata in vigore)</p>	<p>CAPO VII (Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni) Art. 32 (Regolamenti di esecuzione)</p> <p>"Con regolamenti sono emanate le norme di esecuzione di questa legge" La legge contiene infine Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni (si rimanda all'articolato per approfondimenti)</p>
<p>10. RISORSE</p>		<p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) 1. E' istituito il fondo unico provinciale per lo spettacolo. 2. Le risorse del fondo sono utilizzate per perseguire i seguenti obiettivi: a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; b) promuovere la centralità dell'utenza e favorire la partecipazione allo spettacolo, sostenendo progetti di rilevanza provinciale che mirano alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, prestando particolare attenzione alle fasce deboli di popolazione o in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale; c) contribuire a orientare l'offerta di spettacolo e di produzione culturale per soddisfare la domanda a livello territoriale, per diffondere offerte culturali diversificate, per inserire il Trentino nelle reti internazionali della ricerca e dell'innovazione dei linguaggi nonché della sperimentazione dello spettacolo; d) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti; e) sostenere la diffusione dello spettacolo provinciale nel resto del territorio nazionale e all'estero nonché i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso la promozione di iniziative di coproduzione artistica, di collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale; f) implementare la capacità dei soggetti di reperire autonomamente risorse diverse e ulteriori rispetto al contributo provinciale e promuovere la competenza nell'elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale; g) sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale; h) promuovere progetti sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale; i) sostenere i progetti di residenze artistiche e creative gestiti da soggetti che svolgono prevalentemente attività di residenza artistica. 3. Il fondo è destinato al finanziamento di attività istituzionali, progetti, iniziative e attività realizzati nell'ambito dello spettacolo, di attività di produzione e di programmazione nell'ambito della musica, del teatro della danza, della cinematografia e degli audiovisivi di cui all'articolo 21, con particolare attenzione ai progetti multidisciplinari e alle azioni trasversali, di attività di formazione nelle scuole, di animazione del territorio, di progetti di sviluppo a base locale e di costruzione di residenze artistiche. I contributi sono concessi per progetti triennali, sulla base della definizione di programmi annuali di dettaglio, ad eccezione dei contributi per le attività da realizzare al di fuori del territorio provinciale e all'estero, i quali sono finanziati su base annuale. 4. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti la destinazione delle risorse in relazione alle diverse tipologie d'intervento, i criteri per la gestione del fondo e le modalità di concessione dei finanziamenti nell'ambito degli stanziamenti autorizzati per i fini dell'articolo 21, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Nella medesima deliberazione sono contenuti altresì i criteri di valutazione qualitativi e quantitativi dei progetti presentati per ottenere il finanziamento nonché i criteri di valutazione delle iniziative effettuate sulla base degli stessi, anche con riguardo a indicatori di performance e al raggiungimento dei risultati attesi. 5 Per la valutazione delle domande di finanziamento in ordine agli aspetti qualitativi dei progetti e per la valutazione dei risultati attesi dalle iniziative finanziate è costituita una commissione che esprime un parere sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. La commissione è composta da tre esperti del settore. Il servizio competente per materia assicura i servizi di segreteria della commissione e il dirigente e il responsabile del procedimento assistono ai lavori. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale competente in materia di cultura e resta in carica per la durata della legislatura. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi previsti dalla normativa provinciale vigente.</p>	<p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>La legge istituisce il fondo unico provinciale per lo spettacolo, che ricapitola finalità, modalità di assegnazione e ripartizione dei contributi. Le finalità sono state citate nei diversi campi di questa analisi, rimandiamo al una lettura dell'articolo per una visione di insieme. "Il fondo è destinato al finanziamento di attività istituzionali, progetti, iniziative e attività realizzati nell'ambito dello spettacolo, di attività di produzione e di programmazione nell'ambito della musica, del teatro e della danza, con particolare attenzione ai progetti multidisciplinari e alle azioni trasversali". I contributi sono concessi per progetti triennali, con programmi annuali di dettaglio. Con deliberazione della Giunta, adottata previo parere della commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti la destinazione delle risorse in relazione alle diverse tipologie d'intervento, i criteri e le modalità di concessione, i criteri di valutazione qualitativi e quantitativi dei progetti, gli indicatori per la verifica dei risultati attesi. Per la valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti è costituita una commissione (vedi campo 1.C Strumenti di consultazione)</p>